



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AREZZO - SIENA
BILANCIO D'ESERCIZIO 2023
NOTA INTEGRATIVA
(art. 23 D.P.R. 2.11.2005, n. 254)

PRINCIPI CONTABILI

Il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 novembre 2005, ha determinato per le camere di commercio il definitivo passaggio al sistema unico contabile economico-patrimoniale.

Allo scopo di agevolare la formazione di indirizzi interpretativi univoci e, conseguentemente, rendere uniformi i criteri di redazione dei documenti contabili degli enti destinatari, il comma 2 dell'art 74 del "Regolamento" ha previsto l'istituzione di un'apposita commissione presso il Ministero dello Sviluppo Economico per "l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili contenuti nel presente "Regolamento", in coerenza con la misura e le funzioni dei soggetti disciplinati" disponendo altresì, che la Commissione avesse una durata di due anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto n. 254 del 2005.

Tale Commissione è stata istituita con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 giugno 2006 ed ha approvato i documenti trasmessi dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3622/c del 05/02/2009.

Il comma 5 dell'art 74 del "Regolamento" dispone che *"per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano i principi della sezione IX, capo III, del codice civile"*.

Il problema del rapporto tra fonti diverse e non pari ordinate è stato quindi definito in via legislativa ed ha indotto la Commissione a ritenere che:

- a) Per tutte le ipotesi, per le quali il "Regolamento" dispone espressamente una regola o un principio, le disposizioni ivi previste sono sovraordinate e sono destinate a prevalere anche rispetto alle norme del Codice Civile contrastanti.
- b) Solo nel caso in cui il "Regolamento" non preveda alcunché di esplicito la disciplina del Codice Civile è l'unica fonte idonea a colmare la lacuna non in via di intermediazione analogica, ma in via di applicazione diretta.

Qualsiasi problema interpretativo o applicativo deve essere risolto in primo luogo sulla base delle indicazioni del "Regolamento" e, con mera funzione integrativa sulla base di quanto illustrato nei citati principi contabili e solo in presenza di lacuna, si può ricorrere alla disciplina prevista dal Codice Civile oppure, in assenza di ulteriori indicazioni, ad altre fonti primarie compatibili con la specificità dei soggetti destinatari del "Regolamento".

Per quanto attiene alle fonti non aventi valore normativo, invece, la Commissione, ha ritenuto di assumere quale unico parametro di riferimento i principi contabili nazionali ed internazionali, limitando l'applicazione di questi ultimi solo alle fattispecie non disciplinate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

I principi contabili di cui trattasi trovano integrale applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2008, con l'unica eccezione per gli immobili e le partecipazioni di "nuova iscrizione" i cui criteri di valutazione sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2007.

Per "principi contabili" si intendono i principi, i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio. La funzione dei principi contabili è duplice:



- a) *Interpretativa* della norma di riferimento in quanto questa determina il principio ma rinvia implicitamente a regole contabili ai fini della sua applicazione;
- b) *Integrativa* laddove la norma è insufficiente, previo coordinamento sistemico di altre norme alle quali si riferisce direttamente o indirettamente.

I principi contabili si distinguono in *principi generali o postulati e principi applicati*.

I *principi applicati* sono raccolti nel documento n. 2 trasmesso con circolare 3622/C e sono elaborati con riferimento alle voci omogenee dello stato patrimoniale e del conto economico nel rispetto dei "*Criteri di valutazione dei beni patrimoniali*" di cui all'articolo 26 del "Regolamento". La Commissione, ha altresì analizzato in un apposito documento (n. 3) alcune fattispecie tipiche delle camere di commercio, che presentano maggiori problematiche e sono state oggetto di una disciplina innovativa.

Nel documento n. 4, infine, la Commissione ha analizzato gli effetti sul bilancio derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di valutazione.

L'articolo 1, comma 1, del "Regolamento" dispone che "*la gestione delle camere di commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza*".

Si tratta di una serie di principi generali richiamati nell'esperienza giuridica nazionale ed internazionale, già previsti anche nel sistema normativo di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1997, n.287 concernente l'ordinamento contabile delle camere di commercio.

I *principi contabili generali* costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale a cui devono uniformarsi le singole poste di bilancio e assolvono, quindi, la funzione di parametro di riferimento per i *principi contabili applicati*.

I principi generali non necessitano, in considerazione del loro carattere universale, di una specifica interpretazione ma solo di una verifica ai fini del loro adattamento e dell'applicazione nei confronti delle camere di commercio.

Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 del "Regolamento" approvato con D.P.R. 254/2005, la gestione delle camere di commercio è informata ai seguenti principi generali:

a) *Veridicità*

Insieme alla chiarezza, il principio della veridicità assicura l'esigenza che il bilancio rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio ed il risultato economico dell'esercizio. La veridicità è complementare al concetto di chiarezza.

b) *Universalità*

Il requisito dell'universalità assolve alla finalità di considerare nei documenti contabili tutte le grandezze finanziarie, patrimoniali ed economiche afferenti la gestione delle camere di commercio con il contestuale divieto delle gestioni fuori bilancio.

c) *Continuità*

Il principio richiede che la valutazione dei fatti di gestione sia posta in funzione della prosecuzione dell'attività, utilizzando "*criteri di funzionamento*".

d) *Prudenza*

In osservanza di tale principio gli oneri vanno comunque contabilizzati anche se presunti o potenziali, mentre i proventi da iscriverne sono quelli certi. Al fine dell'individuazione degli oneri, anche se presunti, devono essere presi in considerazione tutti gli accadimenti che manifesteranno i loro effetti finanziari in futuro purchè di competenza dell'esercizio considerato. A tal fine assume rilievo il principio della *competenza economica* secondo il quale costi e ricavi devono essere assegnati all'esercizio in cui le relative operazioni si realizzano indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria.

e) *Chiarezza*

Tale principio impone che il bilancio d'esercizio sia comprensibile sia nella rappresentazione contabile, che con riferimento al contenuto della nota integrativa. Il bilancio, pertanto, deve essere redatto con l'obbligo dell'informazione più esaustiva possibile.



Il comma 2 dell'articolo 2 del "Regolamento", in aggiunta ai suddetti principi generali, ne individua altri che attengono alla redazione del preventivo economico e cioè:

- il principio della programmazione degli oneri
- il principio di pareggio economico, che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio.

Il concetto di equilibrio economico-patrimoniale va inteso come capacità della Camera di mantenere un livello di patrimonio netto in grado di fronteggiare, su base pluriennale, le obbligazioni assunte in esito a disavanzi economici di esercizio conseguiti, senza ledere il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente e garantendo un livello di efficienza ed efficacia nella fornitura dei servizi. Ciò significa che deve essere sempre esaminata la compatibilità di un possibile disavanzo economico con l'equilibrio patrimoniale, valutando le conseguenze dell'utilizzo del patrimonio netto disponibile sull'equilibrio economico-patrimoniale in un orizzonte temporale di medio periodo.

Con la richiamata circolare n. 3622/c del 05.02.2009 il Ministero Sviluppo Economico ha altresì stabilito che un'apposta "task force" costituita presso Unioncamere avrebbe coadiuvato il competente ufficio ministeriale per la risoluzione delle problematiche e delle fattispecie di carattere specificamente tecnico eventualmente rappresentate in esito all'applicazione dei medesimi principi contabili.

Il D.P.R. 254/2005 prevede la seguente articolazione del bilancio d'esercizio:

- conto economico, redatto in conformità all'allegato C) al DPR medesimo;
- stato patrimoniale, redatto in conformità all'allegato D) al DPR medesimo;
- nota integrativa (art. 23);
- relazione sui risultati (art. 24), con allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti relativamente alle quattro funzioni istituzionali.

L'art. 2 del D. Lgs. 91/2011, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle PP.AA., stabilisce che le Amministrazioni stesse conformano i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al Decreto medesimo.

In particolare, l'art. 16 prevede al comma 2 l'adozione di un decreto del Ministero Economia e Finanze con cui sono stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica. E' stato quindi emanato il D.M.27.03.2013 che definisce, tra l'altro, il processo di rendicontazione, i documenti e le relazioni da allegare al bilancio d'esercizio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 0050114 del 09.04.2015 ha fornito istruzioni applicative delle suddette normative in riferimento al bilancio d'esercizio, precisando che le camere di commercio sono tenute ad approvare:

- il *conto economico di cui all'art. 21 del D.P.R. 254/2005*, redatto in conformità all'allegato C al D.P.R. medesimo, che dimostra la formazione del risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza dell'esercizio;
- lo *stato patrimoniale* di cui all'art. 22 del D.P.R. 254/2005, redatto in conformità all'allegato D al D.P.R. medesimo, che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della camera di commercio e la consistenza dei singoli elementi patrimoniali e finanziari alla scadenza dell'esercizio;
- la *nota integrativa* di cui all'art. 23 del D.P.R. 254/2005;
- il *conto economico riclassificato* e redatto secondo lo schema allegato 1) al D.M. 27.3.2013;
- il *conto consuntivo in termini di cassa* di cui all'art. 9, comma 2, del D.M. 27.3.2013, sulla base della codifica SIOPE, redatto secondo lo schema allegato 2) al D.M. medesimo; tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG;
- il *rendiconto finanziario* di cui all'art. 6 del D.M. 27.3.2013, redatto in termini di liquidità e secondo i principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, in particolare il



principio OIC n. 10; il Ministero ritiene che lo schema di rendiconto finanziario debba essere predisposto con il metodo indiretto, secondo lo "schema n. 2 – flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto", allegato in appendice al citato principio OIC n. 10;

- *i prospetti SIOPE* di cui all'art. 77-quater, comma 11, del D.L. 25.6.2008, n. 112 (art. 5, comma 3, punto c D.M. 27.3.2013);
- *la relazione sui risultati* di cui all'art. 24 del D.P.R. 254/2005 predisposta dalla giunta, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica, con allegato il *consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti*, relativamente alle funzioni istituzionali di cui al preventivo economico;
- *il rapporto sui risultati* di cui all'art. 5 – comma 3 – punto b) del D.M. 27.3.2013;
- *la relazione sulla gestione* prevista dall'art. 7 del D.M. 27.3.2013.

In merito alla relazione sui risultati, al rapporto sui risultati ed alla relazione sulla gestione, la citata nota ministeriale precisa che, al fine di evitare la predisposizione di tre distinti documenti, i contenuti richiesti dalle normative possono confluire in un unico documento, denominato "Relazione sulla gestione e sui risultati".

Le camere di commercio sono tenute agli adempimenti SIOPE, con codificazione gestionale degli incassi e dei pagamenti effettuati, come previsto dal D.M. 12.04.2011. Il D.M. 30.05.2018 stabilisce che a decorrere dal 01.01.2019 le camere di commercio ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le regole tecniche e standard del sistema SIOPE+ emanate da AGID, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita da Banca d'Italia, seguendo le regole tecniche definite dal MEF-RGS. SIOPE costituisce un sistema di monitoraggio dei conti pubblici, realizzato per migliorare la conoscenza dei conti di cassa delle Pubbliche Amministrazioni attraverso l'acquisizione di flussi informativi dettagliati, tempestivi, aggregabili, consolidabili ed affidabili.

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale è redatto secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.P.R. 254/2005 e riporta i valori relativi all'anno 2023 e all'anno 2022 come da allegato D) al Regolamento di contabilità; i valori sono arrotondati all'unità di euro.

ATTIVO

Immobilizzazioni (€ 24.765.254,76)

Per tutte le immobilizzazioni le quote di ammortamento sono calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene (art. 26 – c. 5 – D.P.R. 254/2005).

Il principio contabile O.I.C. n. 16, concernente le "Immobilizzazioni materiali" specifica che se il presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile del bene risulta uguale o superiore al costo dell'immobilizzazione, il bene non deve essere ammortizzato e che, pertanto, l'ammortamento è interrotto nel caso in cui, a seguito dell'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulti almeno pari al valore contabile del cespite.



IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

19.099,93

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto (art. 26 – comma 3) e sono ammortizzate a quote costanti del 25%; per gli acquisti effettuati nell'anno di riferimento del bilancio la quota di ammortamento è ridotta del 50%; l'iscrizione nel patrimonio avviene al netto degli ammortamenti.

Si riporta di seguito il riepilogo della consistenza e delle variazioni intervenute in tali beni nel corso dell'esercizio:

Licenze d'uso:

▪ Valore al 01.01.2023	€.	3.961,45
▪ Acquisti 2023	€.	===
▪ Ammortamenti 2023	€.	2.641,50
▪ Valore residuo al 31/12/2023	€.	1.319,95

Altre immobilizzazioni immateriali:

▪ Valore al 01.01.2023	€.	13.698,49
▪ Acquisti 2023	€.	11.834,00
▪ Ammortamenti 2023	€.	7.752,51
▪ Valore residuo al 31/12/2023	€.	17.779,98

Gli acquisti anno 2023 sono relativi alla realizzazione da parte di Infocamere di una piattaforma interattiva Dashboard per analisi sistema produttivo delle province di Arezzo e di Siena (determinazione S.G. n. 211 del 16.11.2023).

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€. 9.333.320,94

Immobili – fabbricati e terreni

L'Ente è proprietario dei seguenti immobili:

- ✓ Sede camerale ed edificio "Dodecagono" – Arezzo Via Spallanzani, 25, 27 e 29
- ✓ Borsa Merci – Arezzo Piazza Risorgimento, 23
- ✓ Centro Genetico – Loc. Mugliano - Arezzo
- ✓ Sede camerale – Siena Piazza Matteotti, 30
- ✓ Immobile Poggibonsi – Via Salceto, 55
- ✓ Terreno – Siena Viale Toselli

Gli immobili già di proprietà della Camera di Arezzo sono ammortizzati ad aliquota 3%; la quota di ammortamento anno 2023 è pari ad €. 275.589,38.

L'immobile già di proprietà della Camera di Siena, ubicato in Poggibonsi, è ammortizzato ad aliquota 3%; la quota di ammortamento anno 2023 è pari ad €. 6.763,61.

Per l'immobile sede di Siena, in considerazione del valore corrente di mercato, dello stato di conservazione, della residua previsione di utilizzo, si ritiene di procedere all'ammortamento annuo ad aliquota 2% (corrispondente a €. 107.207,22) sul costo storico dell'immobile incrementato delle opere di manutenzione straordinaria.

Per il terreno ubicato in Viale Toselli, sul quale è stato a suo tempo costituito un diritto di superficie a favore del Comune di Siena, è stata mantenuta la valutazione determinata ai fini dell'INVIM straordinaria.

Si riporta di seguito il riepilogo delle variazioni rilevate nel corso dell'esercizio nella consistenza di suddetti beni:

▪ Valore residuo 01.01.2023	€.	9.124.985,29
▪ Migliorie per manutenzioni straordinarie 2023	€.	60.405,78
▪ Ammortamenti 2023	€.	389.560,21
▪ Valore residuo al 31/12/2023	€.	8.795.830,86



Le manutenzioni straordinarie riguardano l'immobile di Poggibonsi, in locazione ad Agenzia delle Entrate dal 01.06.2023 (€. 47.198,58) e la sede di Arezzo (€. 13.207,20).

Ai sensi dell'art. 74 "Norme transitorie" del DPR 254/2005 i criteri di valutazione degli immobili di cui all'art. 26 - comma 1 - del DPR medesimo si applicano per gli immobili iscritti per la prima volta a partire dal bilancio d'esercizio 2007.

Altre immobilizzazioni materiali

Ai sensi dell'art. 26 - c. 2 - del D.P.R. 254/05 queste immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto e il valore di stima o di mercato. Nello Stato Patrimoniale è riportato il valore di tali beni al 31.12.2023 - cosiccome desunto dall'inventario dei beni mobili di proprietà della Camera - al netto dei fondi di ammortamento; si tratta di beni appartenenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento al patrimonio camerale.

I beni mobili sono ammortizzati a "quote costanti", secondo aliquote che tengono conto della obsolescenza del bene e della residua possibilità di utilizzazione.

I beni riferiti ad attività istituzionale, per la quale non è ammessa la detraibilità dell'IVA, sono valutati al costo di acquisto comprensivo dell'IVA, che costituisce anch'essa un costo; i beni relativi ad attività commerciale sono valutati al costo di acquisto al netto dell'IVA detraibile.

Sul costo di acquisto sono calcolate le seguenti quote di ammortamento:

- 20% per le attrezzature informatiche, 10% impianti, 15% mobili e arredi, 15% attrezzature non informatiche, 10% automezzi.

Per i beni acquistati nel corso dell'esercizio l'aliquota è ridotta del 50%.

Tra i beni mobili sono ricomprese anche le opere d'arte, per il valore riportato nell'inventario (€. 325.058,39); per le opere d'arte non è calcolato alcun ammortamento, trattandosi di beni che non perdono valore nel tempo.

Le quote di ammortamento riferite all'anno 2023 sono state iscritte tra gli oneri del Conto Economico.

Per la Biblioteca, è confermato il valore desunto dal bilancio al 31.12.2022 (€. 7.112,99) e non è calcolato alcun ammortamento.

Si evidenzia che nell'anno 2023:

- è stato realizzato l'impianto di condizionamento nell'immobile di Poggibonsi (€. 38.630,75)
- è stato sostituito il montascale per persone disabili presso la Borsa Merci in Arezzo (€. 10.192,00)
- sono stati rinnovati gli impianti audio delle sale riunioni e convegni della sede di Siena (€. 5.045,55)
- sono stati acquistati PC portatili per la commissione degustazione vini della sede di Arezzo (€. 2.100,00) e per i dipendenti autorizzati allo svolgimento del lavoro da remoto (€. 4.509,12)
- sono state acquistate poltrone ergonomiche per le postazioni lavoro degli uffici (€. 1.925,16).

Si riporta di seguito il riepilogo delle variazioni rilevate nell'anno 2023 nella consistenza e nel valore delle immobilizzazioni materiali:



Beni	Valore residuo 01/01/2023	Acquisti anno 2023	Diminuzioni valore/ Alienazioni	Ammort. Anno 2023	Valore Residuo 31/12/2023
Impianti	96.066,86	54.661,67	=====	15.664,52	135.064,01
Attrezzature non informatiche	38.511,73	5.045,55	=====	10.484,80	33.072,48
Attrezzature informatiche	25.034,95	10.704,64	=====	10.292,24	25.447,35
Arredi e mobili - Opere d'arte	341.207,74	1.925,16	=====	6.339,65	336.793,25
Biblioteca	7.112,99	=====	=====	=====	7.112,99
TOTALE	507.934,27	72.337,02	=====	42.781,21	537.490,08

Nell'anno 2023 sono stati dismessi complessivamente n. 64 beni mobili obsoleti, totalmente ammortizzati, con contestuale cancellazione dall'inventario.

E' stata inoltre alienata l'auto BMW 525, acquistata in convenzione CONSIP nel 2011 dalla Camera di Commercio di Siena, non sostituita con un nuovo acquisto bensì mediante noleggio della durata di 48 mesi di un automezzo con immatricolazione N1 (trasporto di cose e persone).

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

€. 15.412.833,89

Partecipazioni e quote (€. 14.927.642,06), di cui: *Partecipazioni in imprese controllate €. 396.597,00; partecipazioni in imprese collegate €. 14.107.828,63; altre partecipazioni €. 423.216,43.*

Ai sensi dell'art. 26 – comma 7 – del D.P.R. 254/2005 le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all'art. 2359, primo comma, numero 1) e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato (per il bilancio 2023 della Camera, si considera il bilancio 2022 delle società partecipate o, comunque, l'ultimo bilancio depositato); quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritto il costo di acquisto, se di ammontare superiore, a condizione che siano fornite adeguate motivazioni nella nota integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto all'importo iscritto nell'esercizio precedente sono accantonate in un'apposita riserva facente parte del patrimonio netto; le eventuali minusvalenze sono imputate direttamente a tale riserva se esistente, ovvero, riducono proporzionalmente il valore della partecipazione.

Secondo i principi contabili, in presenza di più partecipazioni in imprese controllate o collegate, il metodo del patrimonio netto è applicato ad ogni singola partecipazione e non è consentito compensare la minusvalenza attribuibile ad una partecipazione con le plusvalenze riferite ad altre.

Le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione (art.26 – comma 8 - DPR 245/05) a partire dall'esercizio 2007; per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate ai sensi dell'art.25 del D.M. 287/97, con metodo del patrimonio netto, il DPR 245/05 non detta un criterio di diritto intertemporale. Secondo i principi contabili è necessario, pertanto, considerare per le stesse il valore dell'ultima valutazione, effettuata applicando il metodo del patrimonio netto, come primo valore di costo.



Sono considerate *controllate* le società nelle quali la Camera partecipa per un importo superiore al 50% del capitale sociale (PromosienArezzo srl, di cui la Camera è socio unico); sono considerate *collegate* le società nelle quali la Camera partecipa per un importo pari ad almeno il 20% del capitale sociale.

In merito alle imprese collegate si precisa quanto segue:

- Arezzo Fiere e Congressi srl è partecipata dalla Camera per il 19,69% del capitale sociale e, in ragione sia del consistente valore sia della quota percentuale posseduta, è ricompresa tra le società collegate;
- la composizione del capitale sociale senza azioni privilegiate evidenzia una partecipazione della Camera in FI.SE.S. spa per il 25,954% e per tale motivo è inserita tra le "imprese collegate"; la composizione del capitale sociale con azioni privilegiate evidenzia una partecipazione del 15,3988%.

Riguardo alle "altre partecipazioni" si rileva che il documento n. 2 dei principi contabili riporta che *"il costo sostenuto all'atto di acquisto o sottoscrizione è mantenuto nei bilanci successivi a meno che non si verifichi una perdita durevole di valore delle partecipazioni"*.

Secondo il principio contabile O.I.C. n. 21, per stabilire se la perdita di valore della partecipazione è durevole, occorre fare riferimento a perdite d'esercizio non episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale, riconducibili a situazioni negative interne delle società o esterne ad essa oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni; lo stesso principio precisa che una perdita deve, in ogni caso, considerarsi durevole *"quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possano essere rimosse in un breve arco temporale"*.

Le partecipazioni sono valutate nel bilancio della Camera sulla base dei sopra richiamati principi contabili e registrano al 31.12.2023 le seguenti variazioni:

- aumento valore di €. 28.460,00 per PromosienArezzo srl (società controllata), contabilizzata nell'apposita voce "Riserve da partecipazioni" costituita nell'ambito del patrimonio netto;
- diminuzione valore di €. 110.778,04 per Finanziaria Senese di Sviluppo s.p.a. (società collegata), contabilizzato a decremento dell'apposita voce "Riserve da partecipazioni" costituita nell'ambito del patrimonio netto;
- diminuzione valore di €. 4.209,73 per T.C.A. srl (società collegata), contabilizzato a decremento dell'apposita voce "Riserve da partecipazioni" costituita nell'ambito del patrimonio netto;
- aumento valore di €. 58.631,02 per Arezzo Fiere e Congressi srl (società collegata), contabilizzato nell'apposita voce "Riserve da partecipazioni" costituita nell'ambito del patrimonio netto;
- svalutazione di €. 4.025,98 relativa a Trasporti Ferroviari Casentino scrl in liquidazione (altre partecipazioni), da imputare a "Svalutazioni attivo patrimoniale", per adeguare al patrimonio netto il valore di tale partecipazione.

Nei prospetti che seguono sono riportati l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente dalla Camera alla data del 31.12.2023 e l'elenco delle partecipazioni possedute tramite le società controllate e collegate (FISES spa e T.C.A. srl).



CCIAA AREZZO - SIENA PARTECIPAZIONI AL 31/12/2023									
SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2022	TOTALE AZIONI/ QUOTE	AZIONI/ QUOTE CCIAA	% PARTECIP. CCIAA	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2022	VALORE PARTECIPAZ. 31/12/2023	VALORE PARTECIPAZ. AL 31/12/2022 (bilancio esercizio)	Svalutazioni	Riserve da partecipazioni
IMPRESE CONTROLLATE									
PROMOSIENAREZZO S.R.L.	472.024,00	472.024	472.024	100,00	396.597,00	396.597,00	368.137,00		28.460,00
TOTALE IMPRESE CONTROLLATE						396.597,00	368.137,00		28.460,00
IMPRESE COLLEGATE									
FINANZIARIA SENESE SVILUPPO SPA	16.572.177,00	16.572.177	2.551.920	15,3988	46.592.749,00	7.174.734,38	7.285.512,42		- 110.778,04
TCA SRL-TOSCANA CERTIF. AGROALIMENTARE	500.000,00	500.000,00	108.778,63	21,7557	733.229,00	159.519,10	163.728,83		- 4.209,73
AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL (ex Centro Affari e Convegni Arezzo srl)	36.167.632,00	36.167.632,00	6.571.362,00	18,1692	37.280.536,00	6.773.575,15	6.714.944,13		58.631,02
TOTALE IMPRESE COLLEGATE						14.107.828,63	14.164.185,38		- 56.356,75
ALTRE PARTECIPAZIONI									
INFOCAMERE SCPA	17.670.000,00	5.700.000	10.230	0,1795	52.300.936,00	62.649,19	62.649,19		
TECNO-HOLDING SPA	25.000.000,00	1.679.872.976	1.861.573	0,1108	157.410.921,00	228.729,99	228.729,99		
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	2.387.372,00	7.968	8	0,1004	3.734.878,00	2.382,88	2.382,88		
TECNOSERVICECAMERE SCPA	1.318.941,00	2.536.425	6.209	0,2448	4.668.257,00	5.472,35	5.472,35		
RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE	242.356,00	242.356	868,76	0,3585	36.067,00	-	-		
PATTO 2000 SOC. CONS. A R.L.	55.584,00	55.584	11.117	20,0001	79.468,00	11.508,68	11.508,68		
SOC. CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL	92.819,00	92.819	81,39	0,08769	723.018,00	73,83	73,83		
IC OUTSOURCING SOC. CONS. A R.L.	372.000,00	372.000	409,00	0,1098	4.483.954,00	447,34	447,34		
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL (incorporante di UNIVERSITAS MERCATORUM)	4.009.935,00	4.009.935	3.179,00	0,0793	9.431.848,00	3.121,00	3.121,00		
DINTEC CONS.INNOV.TECNOLOGICA SCRL	551.473,00	551.473	4.576,99	0,8300	923.061,00	3.000,00	3.000,00		
SVILUPPO AEROPORTO AREZZO SRL <i>in liquidazione</i>	110.991,00	110.991,00	13.784,00	12,4192	114.632,00	14.236,38	14.236,38		-
GAL-CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL	78.070,00	78.070,00	8.307,00	10,6405	137.703,00	10.479,47	10.479,47		
FONDAZIONE POLO UNIVERSITARIO ARETINO (già POLO UNIVERSITARIO ARETINO SCRL)	115.015,00	115.015,00	5.395,00	4,6907	107.570,00	3.662,20	3.662,20		
TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO SCRL IN LIQUIDAZIONE	2.355.485,00	2.355.485,00	159.383,00	6,7665	1.144.662,00	77.453,12	81.479,10		4.025,98
VALDARNO SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE (in fallimento dal 30.03.2017)	711.975,00	28.479,00	3.000,00	10,5341	331.043,00	-	-		
TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI						423.216,43	427.242,41		
TOTALE COMPLESSIVO						14.927.642,06	14.959.564,79	4.025,98	- 27.896,75

NOTE: per la Società Finanziaria Senese di Sviluppo il patrimonio netto ricomprende, tra le riserve, la riserva legale, le riserve di valutazione ed il sovrapprezzo di emissione.



PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALLA CCAA TRAMITE SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE			
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA			
<i>Partecipazioni al 31/12/2022 - Fonte: Bilancio d'esercizio 2022</i>			
Denominazione società partecipata	Oggetto sociale	%FISES	Valore iscritto in bilancio
TERME DI CHIANCIANO IMMOBILIARE SPA	settore immobiliare	7,49	1.120.482,73
SATUS SRL (EX BIOFUND SRL)	fondo finanziario (seed capital)	2,22	29.103,42
FIDI TOSCANA SPA	settore creditizio	0,00178	1.560,00
TERME DI CHIANCIANO SPA	settore termale	4,70	10,00
TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE SRL			
<i>Partecipazioni al 31/12/2022 - Fonte: Bilancio d'esercizio 2022</i>			
SCOMAT SCRL	servizi tecnici nei confronti dei soci		
Capitale sociale complessivo	2.775,00		
% TCA	9,010		
Patrimonio netto	11.002,00		
Valore iscritto in bilancio	250,00		

Si riporta, inoltre, il prospetto riepilogativo della composizione della voce "Riserve da partecipazioni" alla data del 31.12.2023:

Denominazione società	Importo al 31/12/2022	Variazioni Anno 2023	Importo al 31.12.2023
PROMOSIENA SRL	25.952,00	28.460,00	54.412,00
FINANZIARIA SENESE SVILUPPO SPA	1.174.232,37	- 110.778,04	1.063.454,33
TCA SRL	114.307,93	- 4.209,73	110.098,20
INFOCAMERE	46.916,78		46.916,78
GAL-CONS.APPENNINO ARETINO SCRL	3.879,47		3.879,47
AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL	88.800,54	58.631,02	147.431,56
TOTALE AL 31/12	1.454.089,09	- 27.896,75	1.426.192,34

L'art. 21 – comma 1 – del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.

La suddetta disposizione, applicabile a tutte le società partecipate, è da ritenersi sostitutiva – in presenza di risultato negativo non ripianato e perdita durevole di valore - di quanto disciplinato dall'art. 1 – comma 551 e comma 552 – della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), il quale dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accantonare, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo delle istituzioni e società partecipate, non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta. Il Ministero Sviluppo Economico, con nota prot. 23778/20.02.2015 aveva fornito alle camere di commercio indicazioni in applicazione della norma suddetta, precisando, tra l'altro, che la stessa è riferita alle "partecipazioni in altre imprese", dato che le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte in bilancio per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato (art. 26 – comma 7 – D.P.R. 254/2005).



Ai sensi del richiamato art. 21 D. Lgs. 175/2016, l'accantonamento ad un fondo vincolato è effettuato dalle amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, mentre – come detto – le amministrazioni che adottano la contabilità civilistica, sono tenute ad adeguare il valore della partecipazione all'importo corrispondente alla frazione di patrimonio netto della società partecipata.

Prestiti ed anticipazioni attive (€ 485.191,83)

In questa voce sono riportati:

- l'importo del credito della Camera nei confronti dei dipendenti per la quota capitale dei *prestiti sull'indennità di fine servizio* ancora non restituiti al 31.12.2023; nel corso dell'esercizio sono avvenuti rimborsi della quota capitale di prestiti in corso per €. 130.874,85 e sono stati erogati prestiti per €. 7.075,46. Al 31.12.2023 il credito ammonta a €. 479.360,30. La possibilità di concedere prestiti sull'indennità di fine servizio è prevista dall'art. 85 del Regolamento tipo approvato con D.I. 12.07.1982 e s.m.i.; il tasso di interesse applicato è pari all'1,50% (D.M. 22.11.2004). Gli interessi attivi sono contabilizzati tra i proventi finanziari del conto economico.
- il credito di €. 5.831,53 per la detrazione d'imposta spettante per la sostituzione delle finestre in locali della propria sede utilizzati dalla Camera di Commercio di Siena, intervento realizzato nel 2014; la detrazione d'imposta è recuperabile in dieci annualità. A tale proposito, si precisa che la legge 27.12.2006, n. 296, articolo unico, commi da 344 a 349, ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici; tali agevolazioni fiscali, che consistono – per la tipologia di intervento realizzato dalla Camera – nella detrazione in dieci rate annuali del 65% delle spese sostenute, sono state prorogate fino al 31.12.2014 con D.L. 4.6.2013, n. 63, convertito in Legge 90/2013. La Camera di Siena, con apposito interpello, aveva richiesto alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate direttive in merito alla corretta applicazione della suddetta normativa; nella risposta a tale interpello, è precisato che *"si ritiene che la Camera di Commercio, quale ente pubblico soggetto Ires, potrà usufruire della detrazione fiscale in oggetto per gli interventi relativi alla parte dell'immobile utilizzata direttamente dall'ente per lo svolgimento delle proprie attività"*. Il 65% del costo delle finestre poste nei locali utilizzati direttamente rappresenta, pertanto, un credito contabilizzato tra i prestiti ed anticipazioni attive.

Attivo circolante (€ 22.381.942,00)

RIMANENZE DI MAGAZZINO

€ 59.458,10

Ai sensi dell'art. 26 – comma 12 – del DPR 254/2005 le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.

La voce ricomprende i seguenti beni in rimanenza al 31.12.2023:

- Modelli commercio estero – carnet e fogli aggiuntivi (commerciali): le quantità sono ricavate da appositi registri aggiornati secondo il "carico" (modelli acquistati) e lo "scarico" (modelli venduti con emissione di apposita fattura). La valutazione avviene secondo il costo di acquisto (IVA esclusa), salvo per alcuni modelli non vendibili per sopravvenute disposizioni normative; in tale caso le rimanenze hanno un valore di mercato pari a zero e quindi inferiore al costo di acquisto, in quanto invendibili. Le rimanenze finali sono pari a €. 6.390,67.



- Modelli commercio estero – certificati di origine (istituzionali): le rimanenze, comunicate dal registro delle imprese/sportello polifunzionale, sono contabilizzate al costo di acquisto IVA inclusa ed ammontano a €. 1.022,67.
- Dispositivi firma digitale per la sottoscrizione e la trasmissione telematica degli atti presso la Camera(istituzionali); le quantità acquistate e vendute sono comunicate dal registro delle imprese/sportello polifunzionale; sono valutate al costo di acquisto (IVA inclusa) o al valore di mercato, se inferiore, ed ammontano a €. 32.766,76.
- Cancelleria: la rimanenza di cancelleria, oggetti di consumo, modelli e stampati ha un valore pari a €. 19.278,00, come risulta dalla contabilità analitica tenuta dal Provveditorato; i beni sono valutati al costo di acquisto (IVA inclusa), secondo il criterio FIFO.

Risultano in custodia presso il Provveditorato sede di Siena alcune targhe, medaglie e trofei, le cui quantità sono riportate in appositi registri di carico/scarico. A tali beni, il cui acquisto risale a periodi pregressi, è prudenzialmente attribuito un valore pari a zero.

Le rimanenze finali registrano nel complesso una variazione in diminuzione pari a €. 7.533,41 contabilizzata nel conto economico, alla voce "Variazioni rimanenze", dovuta prevalentemente alla diminuzione (- 5.239,57) dei modelli commercio estero.

Crediti di funzionamento (€. 1.990.461,52)

DESCRIZIONE	AL 31/12/2022 (arrotondamento unità di euro)	AL 31/12/2023 (arrotondamento unità di euro)
Crediti da diritto annuale	54.736	34.051
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e com.	1.293.868	853.879
Crediti v/organismi del sistema camerale	240.149	241.428
Crediti per servizi c/terzi	17.148	486
Crediti diversi	607.803	843.711
Anticipi a fornitori	885	16.906
TOTALE	2.214.589	1.990.461

CREDITI DA DIRITTO ANNUALE

€. 34.050,65

Si tratta dei crediti verso le imprese per diritto annuale dovuto e non pagato, risultanti alla data del 31.12.2023. L'importo complessivo dei crediti per diritto annuale, pari a €. 31.696.460,23, è rettificato con il fondo svalutazione crediti accantonato al 31.12.2023 (€. 31.662.409,58), pari a oltre il 99,89% del valore nominale dei crediti); nello stato patrimoniale è iscritto pertanto, come per gli altri crediti, il presumibile valore di realizzo.

La Camera di Commercio di Arezzo – Siena, con determinazione presidenziale n. 1 del 19.01.2023, ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 3 del 30.01.2023, ha stabilito di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1 – comma 227 e comma 228 – della Legge 29.12.2022, n. 197, che prevede l'annullamento dei crediti di importo residuo fino a mille euro per diritto annuale iscritti in ruoli consegnati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto inoltre (comma 231 e seguenti) la possibilità, su istanza del contribuente all'Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2023, di estinzione dei debiti



risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, versando quindi quanto dovuto a titolo di tributo oltre alle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle.

Il pagamento delle somme dovute è effettuato in una unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero nel numero massimo di 18 rate, di cui le prime due con scadenza rispettivamente al 31 luglio e al 30 novembre 2023 e le restanti con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

L'Agente della Riscossione rende disponibili agli enti creditori entro il 31 dicembre 2028 l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle suddette disposizioni.

La normativa riguarda ruoli di recente emissione, che ricomprendono fino all'annualità 2018 del diritto annuale, per il quale il mancato introito di sanzioni ed interessi non è al momento quantificabile; è pertanto opportuno, in via prudenziale, che il fondo svalutazione crediti assicuri una significativa copertura dei crediti residui.

Secondo quanto previsto dai principi contabili, la Camera di Commercio rileva i proventi relativi al diritto annuale di competenza dell'esercizio sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell'esercizio medesimo e iscrive l'importo del diritto annuale dovuto e non versato, quale provento cui corrisponde un credito, sulla base dei seguenti criteri:

- per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi determinati con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, comprensivi della maggiorazione applicata dalla singola Camera;
- per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato, applicando l'aliquota di riferimento definita con lo stesso decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi; in mancanza di informazioni sul fatturato viene assunto il dovuto minimo del primo scaglione; gli importi sono comprensivi della maggiorazione applicata dalla singola Camera.

Per l'applicazione dell'ammontare delle sanzioni per tardivo o omesso versamento, la Camera di Commercio rileva quale provento e relativo credito un importo definito applicando a ciascun debitore la misura della sanzione stabilita dal D.M. 27.01.2005, n. 54, sull'importo del diritto iscritto a credito. In particolare, la sanzione è calcolata con l'applicazione del 30% sul diritto omesso o non versato; per i tardati versamenti si applica il 10% sull'importo dovuto.

L'interesse moratorio sul diritto annuale è calcolato al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data di scadenza; la Camera rileva il provento ed il corrispondente credito calcolandolo sull'importo del diritto annuale, come sopra definito, e fino alla data di chiusura dell'esercizio. Gli interessi si calcolano e si imputano per competenza anno per anno fino alla data di emissione del ruolo.

Infocamere ha reso disponibili gli importi al 31/12/2023 relativi al credito complessivo per diritto annuale 2023:

	Credito 31/12/2023 prospetti contabili Infocamere
Diritto annuale 2023 – tributo	1.771.325,60
Sanzioni diritto annuale 2023	530.265,34
Interessi diritto annuale 2023	39.420,81

Infocamere ha inoltre reso disponibili i dati relativi alla rettifica dei crediti dal 2009 al 2022, rideterminati sulla base di:

- ✓ insussistenza del credito (sgravio, procedure concorsuali e cessazioni retroattive)
- ✓ inesigibilità del credito (insinuazione al passivo fallimentare, rinuncia importi minimi, cancellazioni d'ufficio)
- ✓ accertamento importo di crediti inferiori a seguito dell'acquisizione dei fatturati da SOGEI (gli importi non erano conosciuti entro il termine di approvazione del bilancio d'esercizio), che comporta un diritto dovuto inferiore a quello stimato



- ✓ accertamento importo di crediti inferiori per pagamento mediante ravvedimento operoso, con determinazione di sanzione ridotta
- ✓ accertamento credito superiore (versamenti per ravvedimento di importo superiore a quello indicato nel credito, accertamento superiore o nuovo accertamento da iter sanzionatorio)
- ✓ riscossioni sul credito in attesa di regolarizzazione da Agenzia delle Entrate, versamenti "non attribuiti", versamenti di competenza di altre Camere, versamenti di competenza della Camera di Arezzo - Siena erroneamente versati ad altre Camere, spostamento deleghe tra annualità diverse, compensazioni effettuate dalle imprese, incassi non riferibili al credito, ecc....

Le suddette fattispecie determinano, in particolare, le seguenti scritture contabili:

- ✓ utilizzo del fondo svalutazione crediti accantonato e diminuzione dei crediti accertati dal 31/12/2009 al 31/12/2022 (complessivamente €. 711.618,46);
- ✓ rilevazione di sopravvenienze passive (oneri straordinari) e diminuzione dei crediti accertati dal 2009 al 2022 (complessivamente €. 32.922,26);
- ✓ rilevazione di sopravvenienze attive (proventi straordinari) ed aumento dei crediti accertati dal 2009 al 2022 come da prospetti contabili Infocamere (complessivamente €. 141.402,23);
- ✓ rilevazione sopravvenienze attive (proventi straordinari) per pagamenti eccedenti il credito per diritto annuale 2023 (complessivamente €. 10.913,83).

Risultano inoltre rilevate le somme per contabilizzazione versamenti non attribuiti, compensazioni per maggiori pagamenti, incassi in attesa di regolarizzazione da A.E. o non riferibili al credito, di pari importo in aumento ed in diminuzione del credito.

I crediti al 31.12.2023 per diritto annuale relativo alle annualità dal 2009 al 2022 corrispondono agli importi riportati al punto D "*Totale credito finale rettificato*" dei prospetti contabili elaborati da Infocamere per ciascuna annualità e resi disponibili per la predisposizione del bilancio d'esercizio 2023.

Il documento n. 3 allegato ai principi contabili di cui alla circolare Ministero Sviluppo Economico 3622/C del 05.02.2009 precisa che l'accantonamento al fondo svalutazione crediti è effettuato applicando al valore complessivo del credito per diritto annuale al 31.12 dell'anno (tributo, sanzioni ed interessi) la percentuale media di diritto non riscosso, con riferimento agli ultimi due ruoli emessi, percentuale da calcolare tenendo conto dell'ammontare incassato nell'anno successivo a quello di emissione degli stessi ruoli. Il Mi.S.E., con nota prot. 72100 del 06.08.2009, ha precisato che, sulla base dei dati forniti da Infocamere (ammontare importo iscritto a ruolo e ammontare importo pagato sull'importo emesso per ogni anno di competenza della violazione) la Camera può determinare la percentuale di mancata riscossione, che può essere applicata alla previsione del credito da diritto annuale, ai fini dell'iscrizione della quota di accantonamento annuale al fondo svalutazione crediti.

La "task force" costituita presso Unioncamere per coadiuvare il Mi.S.E. nella risoluzione delle problematiche di carattere specificamente tecnico inerenti l'applicazione dei principi contabili, in risposta al quesito formulato da una Camera di Commercio, ha precisato che, sussistendo documentate ragioni, è ammissibile l'adozione di criteri di accantonamento al fondo svalutazione crediti diversi da quelli contenuti al punto 1.4.4. del richiamato documento n. 3; la possibilità di derogare a tali previsioni, qualora ciò determini un minore accantonamento al fondo, è ritenuta possibile solo in casi eccezionali, dandone adeguata motivazione in nota integrativa ed evidenziando gli effetti determinati dall'utilizzo del diverso criterio sulla situazione patrimoniale, finanziarie e sul risultato economico dell'esercizio.

Relativamente alla determinazione dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti per l'anno 2023 si rileva quanto segue:



- a. non si considerano i ruoli relativi al diritto annuale 2020 e al diritto annuale 2019, emessi rispettivamente a dicembre 2023 e a dicembre 2022, tenuto conto che i tempi di notifica delle cartelle rendono i dati delle riscossioni intervenute non significativi;
- b. il ruolo relativo al diritto annuale 2017 emesso a dicembre 2019 e febbraio 2020 (rispettivamente, per la provincia di Arezzo e per la provincia di Siena), tenuto conto delle date di emissione, è stato interessato dalla sospensione della notifica delle cartelle esattoriali introdotta dalle normative emergenziali COVID 19. Si ricorda, infatti, che le attività di notifica sono state inizialmente sospese dal D.L. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia") ed il termine di sospensione è stato più volte differito, fino al 31.08.2021 (D.L. 72/2021, cosiddetto "Sostegni Bis" convertito in Legge 106/2021); solo successivamente a tale data l'Agente della Riscossione ha ripreso progressivamente ad effettuare le notifiche;
- c. per esigenza di esaminare dati omogenei che siano significativi dell'andamento delle riscossioni nel medio periodo sono state considerate le percentuali di mancata riscossione di cinque ruoli emessi a decorrere dal 2018, percentuali che risultano essere inferiori all'82%;
- d. la mancata riscossione diminuisce ulteriormente, in percentuale inferiore all'80% se si esaminano i ruoli relativi alle annualità di diritto annuale dal 2012 al 2018;
- e. in considerazione dell'andamento delle riscossioni e dell'ammontare del fondo svalutazione crediti al 31.12.2022, pari al 99,82% del valore nominale del credito per diritto annuale, per il credito relativo all'anno 2023 si rileva un accantonamento di €. 1.820.000,00, corrispondente al 78% circa; detto importo determina al 31.12.2023 un fondo svalutazione crediti corrispondente ad oltre il 99,89% del valore nominale del credito.

Tale accantonamento, che costituisce un onere dell'esercizio, e la conseguente determinazione del valore patrimoniale di realizzo dei crediti per diritto annuale, rispondono ai principi di veridicità e prudenza di cui all'art. 1 del D.P.R. 254/2005, cosiccome specificati nel documento 1 "Principi contabili" allegato alla circolare M.S.E. n. 3622/C del 05.02.2009. La documentazione inerente le percentuali di riscossione dei ruoli è stata resa predisposta da Infocamere.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo della composizione e della consistenza del fondo svalutazione crediti al 31.12.2023:

2008	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.416.997,92 €
2009	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.791.492,52 €
2010	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.921.108,34 €
2011	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	2.131.083,63 €
2012	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	2.446.488,49 €
2013	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	2.623.927,25 €
2014	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	2.809.484,15 €
2015	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.834.284,46 €
2016	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.893.591,67 €
2017	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.512.819,37 €
2018	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.868.542,74 €
2019	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.957.661,75 €
2020	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.881.800,63 €
2021	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.886.126,58 €
2022	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.867.000,08 €
2023	Accantonamento al fondo svalutazione crediti	1.820.000,00 €
TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31.12.2023		31.662.409,58 €



CREDITI VERSO ORGANISMI NAZIONALI € 853.879,56

Ministero Economia e Finanze	Versamenti al Bilancio dello Stato anni 2017-2019 - Sentenza Corte Costituzionale 210/2022 Credito relativo agli anni 2018 e 2019	853.879,56
------------------------------	---	------------

In data 14.10.2022 è stata pubblicata la sentenza n. 210/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittime alcune norme di legge contenenti l'obbligo per le camere di commercio di versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa.

Dal 2017, infatti, diventava operativa la riduzione del 50% del diritto annuale, prevista dall'art. 28 del D.L. 66/2014. Inoltre, il D. Lgs. 219/2016 aveva eliminato la previsione di trasferimenti statali e/o regionali tra le entrate ordinarie delle Camere, cosicché non erano più previste entrate derivate dal bilancio dello Stato.

La sopra richiamata sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 61, commi 1, 2, 5 e 17 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in Legge 6.8.2008 n. 133;
 - dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del D.L. 31.5.200, n. 78 convertito in Legge 30.7.2010, n. 122;
 - dell'art. 8, comma 3, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in Legge 7.8.2012, n. 135;
 - dell'art. 50, comma 3, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge 23.6.2014, n. 89;
- nelle parti in cui prevedono, limitatamente all'applicazione alle Camere di Commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Unioncamere, con nota prot. 22895 del 07.11.2022, ha comunicato che a seguito dei primi approfondimenti svolti in merito alla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale 210/2022 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme di legge che obbligavano le camere di commercio al versamento al Bilancio dello Stato, è possibile sin d'ora procedere alla rilevazione, nel bilancio 2022, della sopravvenienza attiva per il triennio 2017-2019.

L'importo complessivo a credito della Camera è pari a €. 1.280.819,34; con D.M. 9.6.2023 è stato effettuato il rimborso dell'importo relativo al 2017, pari a €. 426.939,78.

CREDITI VERSO ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE € 241.427,62

Unione Italiana delle Camere Di Commercio - Roma	Saldo progetti finanziati dal Fondo perequativo 2021/2022	159.250,00
Unione Italiana delle Camere Di Commercio - Roma -	Saldo contributo progetto Excelsior anno 2023	12.000,00
Camera di Commercio di Firenze e Camera di Commercio Maremma-Tirreno	Indennità fine servizio maturata da dipendenti successivamente trasferiti per mobilità presso la Camera di Arezzo-Siena	63.903,03
Unione Italiana delle Camere Di Commercio - Roma -	Saldo contributo progetto "Eccellenze in digitale" anno 2023	6.000,00



Unioncamere Toscana	Rimborso spese missioni Presidente effettuate con auto camerale – II semestre 2023	274,59
---------------------	--	--------

CREDITI PER SERVIZI C/TERZI

€. 486,56

Ministero Sviluppo Economico	saldo spese condominiali immobile ex sede ufficio Metrico Arezzo periodo 1/5/1999-30/4/1999	486,56
------------------------------	---	--------

CREDITI DIVERSI

€. 843.711,16

Infocamere scpa	Diritti di segreteria e oblazioni dicembre 2023	445.159,87
Infocamere scpa	Diritto annuale riscosso in via telematica dicembre 2023	16.279,00
Infocamere scpa	Bollo riscosso in via telematica dicembre 2023	96.148,50
Ministero Sviluppo Economico	Rimborso spese ufficio metrico anno 1999	13.694,00
Arezzo Fiere e Congressi srl	Restituzione quota spese condominiali	32.627,64
Regione Toscana e Comune di Sansepolcro	Saldo cofinanziamento iniziativa "Vetrina Toscana"	20.000,00
Comune di Siena	Compenso spettante alla Camera per diritto di superficie anno 2023 su terreno di proprietà camerale ubicato in Siena – Viale Toselli	41.255,25
PromosienArezzo srl	Rimborso utilizzo VDI anno 2023	915,30
TIM spa	Note di credito da incassare	2.383,75
Conduttori locali camerale sede di Siena	Canoni di locazione locali ubicati in Siena nell'immobile sede camerale e rimborso quota parte registrazione contratti	4.057,15
Retecamere srl	Somme spettanti ex Camera di Siena a conguaglio progetti	5.528,03
Fondazione MPS	Contributo progetto "Osservatorio Filiera Turistica provincia di Siena" anno 2023	5.000,00
Aeroporto di Siena spa	quota parte avanzo bilancio finale di liquidazione spettante alla Camera	4.836,16
Banca d'Italia	Interessi attivi conto di tesoreria anno 2023	134,84
Crediti da proventi per gestione di beni e servizi: <i>mediazione; conciliazione; concessioni in uso, commissioni degustazione, corrispettivi servizio metrico</i> (al netto del fondo svalutazione crediti di € 17.288,20)		63.391,66
Crediti per rimborso oneri condominiali conduttori locali sede di Siena		30.142,80



Credito per IVA acquisiti esigibile (IVA sulle fatture passive attività commerciale soggette alla scissione dei pagamenti)	466,44
Credito per imposte anticipate (detrazione in 10 anni) per intervento riqualificazione energetica e per intervento abbattimento barriere architettoniche (detrazione in 5 anni)	21.115,00
Crediti verso terzi per cauzioni	713,46
Crediti per diritto annuale di competenza della Camera di Commercio di Arezzo-Siena erroneamente versato ad altre Camere (tributo, sanzioni, interessi)	15.361,27
Associazione Allevatori Suini-rimborso seconda rata anno 2023 IMU immobile Loc. Mugliano	6.596,00
Credito verso INAIL anno 2023	180,12
Credito verso Erario per acconto imposta sostitutiva su TFR	9.362,66
Altri crediti diversi	8.362,26

Si precisa che nel corso del 2023 è stato affidato alla società specializzata Innolva spa il servizio di recupero stragiudiziale di crediti verso clienti maturati in anni precedenti e restati inevasi nonostante i numerosi solleciti inviati. In ipotesi di esito negativo delle azioni di recupero intraprese la società ne ha dato comunicazione alla Camera, riportando le attività svolte e l'indicazione che, in relazione agli importi contenuti dei crediti e alla valutazione delle posizioni, ogni ulteriore azione stragiudiziale sarebbe risultata antieconomica.

La Camera ha quindi proceduto alla cancellazione di tali crediti, per complessivi €. 12.711,80, utilizzando l'apposito Fondo svalutazione crediti.

ANTICIPI A FORNITORI	€ 16.905,97
-----------------------------	--------------------

Verona Fiere spa	Acconto per spazio espositivo manifestazione Vinitaly 2024	10.367,56
Pampaloni srl	Corrispettivo cessione auto BMW - importo da detrarre dai canoni dovuti per il noleggio anni dal 2024 al 2027	2.791,50
Condominio Via Salceto - Poggibonsi	Quota parte rifacimento ascensore per abbattimento barriere architettoniche - l'impianto sarà realizzato nel 2024	3.746,91

Ai sensi dell'art. 26 - comma 10 - del D.P.R. 254/2005 i crediti sono iscritti nello stato patrimoniale secondo il presumibile valore di realizzazione, in applicazione di quanto previsto dall' art. 22 - c. 2 - del DPR 254/2005.

Disponibilità liquide (€ 20.332.022,38)
--

DESCRIZIONE	AL 31/12/2022 (arrotondamento unità di euro)	AL 31/12/2023 (arrotondamento unità di euro)
Banca c/c	17.959.039	20.332.022
TOTALE	17.959.039	20.332.022



Le disponibilità liquide sono iscritte nello Stato Patrimoniale al valore nominale; è contabilizzato nella presente voce:

- Saldo al 31.12.2023 del conto corrente bancario, come da €. 20.332.022,38 documentazione rilasciata dall'Istituto tesoriere e da Banca d'Italia

Entro il 31.12.2023 è stato introitato dalla Camera il fondo riversato dai responsabili del servizio di cassa interna.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Istituto tesoriere e ed i responsabili del servizio di cassa interna hanno reso il conto della loro gestione, come previsto dall'art. 37 del D.P.R. 254/2005.

Detti documenti saranno trasmessi alla Corte dei Conti, come previsto dalla nota del Ministero Sviluppo Economico prot. 8447 del 19.01.2011.

Il D.M. 12.4.2011, prevede che le camere di commercio allegano al bilancio d'esercizio i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono acquisiti accedendo all'applicazione web www.siope.it.

Dai suddetti documenti risulta in sintesi quanto segue:

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	17.959.039,11
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2023 (2)	12.873.593,35
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE DI DICEMBRE 2023 (3)	10.500.610,08
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	20.332.022,38

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	2.381,00
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	3.165,83
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) – saldo Modello 56 TU Banca d'Italia	20.332.807,21

L'art. 1, comma 391 e seguenti, della Legge 23.12.2014, n. 190, (Legge di Stabilità 2015) ha previsto l'assoggettamento delle camere di commercio al regime di tesoreria unica di cui alla Legge 720/1984, con versamento dal 01.02.2015 delle disponibilità liquide presenti presso gli Istituti cassieri sul conto fruttifero della contabilità speciale accesa presso la tesoreria statale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha effettuato le verifiche periodiche sulla situazione di cassa dandone riscontro nei verbali 2/2023 (verifica al 31.03.2023), 9/2023 (verifica al 30.06.2023), 12/2023 (verifica al 30.09.2023) e 1/2024 (verifica al 31.12.2023).



Ratei e risconti attivi (€. 907,29)

I risconti attivi (€. 907,29) sono relativi a oneri per prestazioni di servizi il cui importo è stato pagato in via anticipata: abbonamento a quotidiani e banca dati giuridici on line; oneri telefonici servizio telefonia mobile in convenzione CONSIP.

I risconti sono rilevati per la quota parte dei servizi di competenza dell'esercizio 2024.

PASSIVO

Patrimonio netto (€. 35.529.720,00)

Il patrimonio netto, pari a €. 35.529.720,00 è costituito:

- dal patrimonio netto relativo ad esercizi precedenti, pari a €. 31.290.734,73;
- dalla riserva da rivalutazione ex art. 25 D.M. 287/1997, pari ad €. 2.334.313,46, contabilizzata nello stato patrimoniale alla voce "Patrimonio netto esercizi precedenti";
- dall'avanzo economico dell'esercizio, pari a €. 478.479,47 (in aumento);
- dalle riserve da partecipazioni, pari a €. 1.426.192,34.

Patrimonio netto al 31/12/2023	+	€	35.529.720,00
Riserva da partecipazioni al 31/12/2023	-	€	1.426.192,34
Immobilizzazioni immateriali	-	€	19.099,93
Immobilizzazioni materiali	-	€	9.333.320,94
Immobilizzazioni finanziarie **	-	€	13.501.449,72
Patrimonio netto disponibile al 31/12/2023		€	11.249.657,07
Crediti di finanziamento		€	485.191,83
Crediti di funzionamento		€	1.990.461,52
Disponibilità liquide		€	20.332.022,38
Rimanenze		€	59.458,10
Ratei e risconti attivi		€	907,29
Totale attivo non immobilizzato		€	22.868.041,12
Fondo trattamento fine rapporto		€	5.605.628,87
Debiti di finanziamento (cauzioni passive)		€	21.871,58
Debiti di funzionamento		€	4.554.496,43
Fondo rischi e oneri		€	1.150.100,91
Ratei e risconti passivi		€	286.286,26
Totale passività		€	11.618.384,05
Totale attivo non immobilizzato	+	€	22.868.041,12
Totale passività	-	€	11.618.384,05
Patrimonio netto disponibile al 31/12/2023	=	€	11.249.657,07

** al netto della riserva da partecipazioni e dei crediti di finanziamento



L'avanzo d'esercizio è ascrivibile alla gestione corrente per €. 416.375,32, alla gestione finanziaria per €. 13.007,13, alla gestione straordinaria per €. 53.123,00 ed è diminuito di €. 4.025,98 per svalutazione dell'attivo.

Debiti di finanziamento (€. 21.871,58)

E' rilevato un debito di **€. 21.871,58** per restituzione delle cauzioni depositate dai conduttori in relazione ai contratti di locazione per immobili di proprietà della Camera, sede di Siena.

Trattamento di fine rapporto (€. 5.605.628,87)

Le indennità spettanti, in forza di legge o di contratto al personale dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituiscono un onere retributivo certo, da accantonare secondo il criterio della competenza economica, in ciascun esercizio. A fronte di tale accantonamento deve essere iscritto il correlato debito nel passivo dello stato patrimoniale. Tale debito, il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto, corrisponde alla sommatoria delle indennità maturate da ciascun dipendente alla data di chiusura del bilancio d'esercizio.

Il debito relativo al trattamento di fine servizio e di fine rapporto è iscritto nel passivo patrimoniale alle voci "Fondo trattamento di fine servizio" e "Fondo trattamento di fine rapporto", mentre gli accantonamenti ai fondi sono iscritti nel conto economico alle voci "Accantonamento al TFS" e "Accantonamento al TFR".

Gli importi dei fondi al 31.12.2023 sono stati calcolati, secondo il vigente trattamento economico, sulla base del personale in servizio a tale data e degli ex dipendenti ai quali non sono stati erogati, negli importi complessivamente spettanti, l'indennità di fine servizio o il trattamento di fine rapporto.

Il Fondo per l'indennità di anzianità (trattamento di fine servizio) al 31.12.2022 era di €. 4.425.869,26; nell'anno 2023 sono stati liquidati importi spettanti a ex dipendenti €. 360.086,77; l'accantonamento anno 2023 è di €. 236.581,29.

Il fondo per il trattamento di fine rapporto al 31.12.2022 era di €. 1.064.598,29; nel corso dell'anno è stato trasferito il TFR di €. 38.855,38 maturato da un ex dipendente cessato per mobilità verso altra Amministrazione; l'accantonamento per l'anno 2023 è pari ad €. 80.523,24, comprensivo di imposta sostitutiva in acconto sul TFR (€. 12.223,12), contabilizzata a decremento del fondo, che genera al 31.12 un credito di €. 9.362,66.

Il fondo trattamento di fine servizio maturato nell'Ente di provenienza da dipendenti assunti presso la Camera per mobilità al 31.12.2022 era di €. 108.954,16; nell'anno 2023 tale importo è aumentato di €. 90.905,24, a seguito di trasferimento, da parte delle Amministrazioni di provenienza, di trattamenti di fine servizio maturati da dipendenti assunti presso la Camera per mobilità o per rilevazione del relativo credito.

Al 31.12.2023 risultano, pertanto, i seguenti importi:

▪ Fondo trattamento fine servizio	€.	4.302.363,78
▪ Fondo trattamento fine rapporto	€.	1.103.405,69
▪ Fondo trattamenti di fine servizio maturati nell'Ente di provenienza da dipendenti assunti presso la Camera per mobilità	€.	199.859,40
▪ TOTALE	€.	5.605.628,87



Debiti di funzionamento (€. 4.554.496,43)

DESCRIZIONE	AL 31/12/2022 (arrotondamento unità di euro)	AL 31/12/2023 (arrotondamento unità di euro)
Debiti v/fornitori	400.812	401.964
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	228.169	222.024
Debiti tributari e previdenziali	264.163	383.655
Debiti v/dipendenti	977.392	1.040.027
Debiti v/Organi Istituzionali	25.512	85.360
Debiti diversi	2.074.361	2.347.656
Debiti per servizi c/terzi	12.139	73.810
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.982.548	4.554.496

Ai sensi dell'art. 26 del DPR 254/2005 i debiti tutti sono valutati secondo il valore di estinzione.

DEBITI V/FORNITORI €. 401.963,93

Sono rilevati in questo conto gli importi dovuti a fornitori camerali di beni e servizi per consegne effettuate o prestazioni rese entro il 31.12.2023; tale importo ricomprende anche le fatture non pervenute entro il 31.12.2023 (€. 285.508,84) i cui costi sono però di competenza economica dell'esercizio 2023 e precedenti.

Nella voce è ricompreso anche un debito verso Arezzo Fiere e Congressi srl di €. 32.627,64, a titolo prudenziale, di importo pari al credito rilevato al medesimo titolo dalla Camera per oneri condominiali.

DEBITI DIVERSI €. 2.347.655,77

Diritto annuale erroneamente versato dalle imprese e da restituire alle Camere di competenza	12.634,86
Diritto annuale: versamenti in attesa di regolarizzazione da Agenzia delle Entrate, i versamenti non attribuiti, incassi non riferibili al credito, anticipi da Agenzia Entrate in attesa di recupero	759.195,61
Interventi di promozione economica di competenza dell'esercizio 2023 e di esercizi precedenti, per i quali non è stato effettuato al 31.12.2023 il conseguente pagamento	1.167.004,47
Progetti Fondo perequativo 2019/2020 e 2021/2022	239.414,42



Agenzia Entrate Riscossione: rimborso delle spese esecutive e di notifica per annullamento automatico di quote iscritte a ruolo (cosiddetto "stralcio") di cui alla Legge 228/2012 e al D.L. 145/2018	118.470,65
Agenzia delle Entrate Riscossione – importo stimato per spese procedure esecutive quote iscritte a ruolo anni 2020, 2021 e 2022. L'art. 1, comma 15, della legge di Bilancio 2022 sostituisce interamente l'art. 17, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Il nuovo comma 1 dell'art. 17 stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziato sul bilancio dello Stato.	34.565,22
Comune di Arezzo – importo stimato per regolarizzazione TARI anni 2016-2020	10.000,00
Importo stimato regolazione premi assicurativi	2.400,00
Altri debiti diversi	3.970,54

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	€. 383.655,22
---	----------------------

Debiti v/erario per ritenute 4% su contributi a imprese liquidati nel mese di dicembre 2023, per ritenute IRPEF su retribuzioni ai dipendenti liquidate nel mese di dicembre 2023, per IRPEF addizionale regionale e comunale su retribuzioni e compensi liquidati in dicembre 2023, per IRPEF su compensi lavoro autonomo liquidati nel mese di dicembre 2023, per IRPEF tassazione separata su importi liquidati dicembre 2023	108.025,90
Debiti v/erario per saldo IRES anno 2023	12.000,00
Regione Toscana - debito per IRAP su retribuzioni e compensi liquidati nel mese di dicembre 2023	30.049,49
Debiti verso INPS per contributi 2/3 gestione separata su compensi	13.553,00
Debiti v/erario per IVA split (scissione dei pagamenti)	30.987,13
Debiti per contributi previdenziali su retribuzione accessoria personale dipendente anno 2023 che sarà erogata nel 2024	145.837,00
Debiti per contributi previdenziali su ferie personale dipendente non usufruite al 31.12.2023	40.747,73
Debiti verso Erario per IVA (attività commerciale)	2.068,53
Altri debiti tributari e previdenziali	386,44



DEBITI VERSO DIPENDENTI €. 1.040.026,92

Personale camerale e incaricati E.Q.. – retribuzione accessoria anno 2023	516.516,04
Personale qualifica dirigenziale – retribuzione accessoria anno 2023 – importo residuo fondo	97.252,76
Personale qualifica dirigenziale – importi residui retribuzione accessoria anni precedenti	183.816,93
Personale camerale – emolumenti anno 2023 (da liquidare nel 2024)	5.847,86
Personale camerale-importo minori oneri per lavoro straordinario anni 2021, 2022 e 2023 rispetto allo stanziamento	50.884,40
Personale camerale e con qualifica dirigenziale – Ferie maturate al 31.12.2023 e non usufruite	171.208,93
Personale camerale – iniziative welfare integrativo anno 2023	14.500,00

DEBITI VERSO ORGANI ISTITUZIONALI €. 85.359,79

Presidente – Indennità di carica IV° trimestre 2023 e rimborsi spese per missioni effettuate con auto propria o mezzi pubblici secondo semestre 2023	14.949,82
Compenso componenti Consiglio camerale anno 2023	4.250,00
Indennità di carica Vice presidente Vicario e componenti Giunta camerale secondo semestre 2023	39.000,00
Compensi e rimborsi al Collegio dei Revisori – IV° trimestre 2023	5.887,20
Gettoni e compensi dovuti ai componenti delle commissioni istituzionali operanti presso la Camera periodo settembre-dicembre 2023	12.391,17
Compenso O.I.V. anno 2023	8.881,60

DEBITI VERSO SOCIETA' E ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE €. 222.024,25

Quota parte indennità fine servizio maturata per servizio prestato presso la ex Camera di Commercio di Arezzo da dipendente ministeriale	205.524,25
Camera di Commercio di Roma – rimborso oneri personale ex UPICA – art. 3 Legge 557/1971 anno 2023	6.000,00
Unioncamere Italiana – saldo rimborso delle spese di riscossione diritto annuale 2023 mediante Modello F24.	10.500,00



DEBITI PER SERVIZI C/TERZI

€. 73.810,55

Unioncamere Italiana - Progetto "Crescere Imprenditori " (Pon "log" - misura 7.1 Garanzia Giovani) - trasferimento intermedio contributo	11.586,99
Unioncamere Toscana – anticipo 25% contributo progetto europeo EEN	14.520,68
Importo a debito da liquidazione bollo virtuale anno 2023 – atto n. 00078588779	46.788,50
Somme riscosse e non dovute da clienti ed utenti	336,89
Somme trattenute a dipendenti da versare a terzi	420,49
Bollo da versare su fattura elettronica – bollo versato su pratica telematica non dovuto	157,00

Fondi rischi ed oneri (€. 1.150.100,91)

I Fondi per rischi ed oneri accolgono, a norma articolo 2424-bis del codice civile, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- natura determinata
- esistenza certa o probabile
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla data di chiusura dell'esercizio

Il "Regolamento" ed il codice civile non dettano criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri; nella iscrizione degli stessi in bilancio occorre tenere conto dei principi generali della competenza economica e della prudenza.

La voce presenta al 31.12.2023 un saldo complessivo di **€. 1.150.100,91** relativo a:

- **€. 159.775,03** per Fondo rischi, costituito per fare fronte alla svalutazione di partecipazioni societarie e ad eventuali oneri derivanti dalla gestione pregressa. In particolare, la società partecipata Tecno Holding spa negli anni 2019-2023 ha distribuito consistenti somme ai soci a titolo di dividendi (€. 188.744,87 l'importo riscosso dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena) utilizzando parzialmente i fondi di riserva presenti nell'ambito del patrimonio netto. La società, che rappresenta per la Camera una partecipazione non di controllo né collegata, ha chiuso gli esercizi conseguendo un utile. Con l'utilizzo delle riserve patrimoniali, il valore ad oggi della partecipazione, calcolato sulla base del patrimonio netto, è inferiore rispetto a quello contabilizzato nel bilancio camerale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.26 – comma 8 – del DPR 254/2005 le cosiddette "altre partecipazioni" (diverse dalle controllate e collegate) sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.

L'art. 21 – comma 1 – del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore; l'adeguamento in diminuzione del valore è pertanto previsto in caso di risultato negativo non ripianato e che rappresenti una perdita durevole di valore, fattispecie non riscontrabile per la società in questione.

Per ragioni prudenziali nell'anno 2022 è stato effettuato, nell'ambito del presente Fondo, un accantonamento di €. 50.000,00, al fine di disporre di adeguate risorse qualora la società non proceda nei prossimi esercizi al ripristino del valore delle riserve patrimoniali utilizzate e si renda quindi opportuno un adeguamento in diminuzione del valore della partecipazione.

- **€. 45.213,40** per spese future. Il fondo ricomprende €. 23.751,23 quale quota parte indennità fine servizio per gli ex dipendenti in servizio presso altre Camere, poichè all'atto del



collocamento a riposo dovrà essere rimborsato a dette Camere l'importo dell'indennità riferito al periodo di servizio prestato presso le Camere accorpate.

- €. 320,00 relativi alla partecipazione camerale in Dintec scrl, accantonati nell'anno 2015 ai sensi della Legge 147/2013; l'art. 1 – comma 551 e comma 552 – della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) disponeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accantonare, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo delle istituzioni e società partecipate, non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.
- €. 388.948,85 per miglioramenti contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL ed altri oneri retributivi del personale.
- €. 62.345,44 per oneri residui iniziative promozionali Camere accorpate.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota prot. 0172113/24.09.2015, ha precisato che le spese già autorizzate dalle Giunte delle camere di commercio cessate, oggetto di un provvedimento di utilizzo con determina dirigenziale nell'ambito del budget assegnato, sono imputate contabilmente alle cessate Camere mediante accantonamento in un apposito fondo oneri denominato "spese future" (spese per passività certe, ma non ancora definite esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione).

- €. 24.097,19, Fondo spese legali a tutela del contenzioso in essere e potenziale.
- €. 469.401,00 per accantonamento versamento al Bilancio dello Stato anno 2023.
in data 14.10.2022 è stata pubblicata la sentenza n. 210/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittime le seguenti norme di legge contenenti l'obbligo per le camere di commercio di versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa, chiarendo che tale illegittimità riguarda il periodo 2017-2019:
 - art. 61, commi 1, 2, 5 e 17 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in Legge 6.8.2008 n. 133;
 - art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito in Legge 30.7.2010, n. 122;
 - art. 8, comma 3, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in Legge 7.8.2012, n. 135;
 - art. 50, comma 3, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge 23.6.2014, n. 89.

Con la legge di Bilancio 2020 le norme impugnate e dichiarate incostituzionali sono state sostituite dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), il quale prevede che:

comma 594: Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590 versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.

L'Allegato A) alla legge 160/2019 richiama tutte le disposizioni, sopra riportate in dettaglio, oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 210/2022, con eccezione dell'art. 6 – comma 14 – del D.L. 78/2010, relativo alle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture.

In applicazione del citato art. 1 – comma 594 – della Legge 160/2019 (gli enti versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento) non è pertanto dovuto alcun versamento riferito alle norme di cui all'Allegato A, in quanto è stata dichiarata l'incostituzionalità di tali norme, in base alle quali era stato effettuato il versamento 2018, annualità nella quale – in ragione della sentenza della Corte Costituzionale, che riguarda appunto il triennio 2017/2018/2019 – la Camera vanta un credito nei confronti del MEF.

I principi contabili di cui al DPR 254/2005, come precisati nella circolare ministeriale n. 3622/C del 05.02.2009 e nei successivi documenti elaborati dalla commissione di cui all'art. 74 del DPR 254/2005, prevedono la possibilità di accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri per passività certe (oneri di competenza dell'esercizio per obbligazioni assunte o altri eventi già maturati ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione) e per passività



potenziali caratterizzate da uno stato di incertezza le quali, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in un onere per l'Ente.

In particolare, il documento trasmesso dal Ministero Sviluppo Economico con nota prot. 15429 del 12.02.2010, relativamente ai criteri per la rilevazione di accantonamenti al fondo rischi, precisa che occorre effettuare in bilancio un accantonamento a fondo rischi per passività eventuali solo se queste sono connesse ad eventi negativi di probabile verifica futura, cioè qualora si paventi l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi. Diversamente è sufficiente solo un richiamo in nota integrativa per le passività riferibili ad eventi solo possibili, cioè con ridotta possibilità di verifica, mentre neppure tale informativa è richiesta per le passività associabili ad eventi remoti, cioè di difficile verifica.

Di conseguenza, *le perdite la cui manifestazione è solo possibile o remota non danno mai origine all'iscrizione in bilancio di un fondo rischi e ciò in quanto il principio di competenza va temperato con il principio di prudenza e, in ottemperanza a tale principio, non possono rilevarsi componenti negativi a fronte di passività possibili o remote, altrimenti si evidenzierebbero surrettiziamente delle passività inesistenti.*

Nel medesimo documento, in un successivo paragrafo relativo agli oneri per controversie legali, è altresì riportato che per quanto riguarda la possibilità di procedere alla effettuazione di accantonamento a fondo rischi di somme connesse a liti giudiziarie in corso, *l'Ente deve ragionare in termini di pacata obiettività, valutando sulla base degli elementi in fatto e in diritto relativi al caso concreto se vi sono ragioni sufficienti a rendere probabile una soccombenza, ancorché solo parziale, della Camera di commercio.*

Il legale che patrocinava le 51 Camere di Commercio nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Roma per il recupero delle somme versate al Bilancio dello Stato a decorrere dal 2020, con nota del 30.11.2023 ha affermato *"si ritiene che, al netto dell'alea e degli elementi di imponderabilità che caratterizzano qualsiasi giudizio, allo stato attuale la causa intrapresa possa ragionevolmente avere buone possibilità di un esito favorevole per la Camera ricorrente"*.

Quanto sopra premesso, nell'ottica di assoluta massima prudenza è stato comunque effettuato un accantonamento di €. 469.401,00 che corrisponde a quanto versato al Bilancio dello Stato a decorrere dal 2020.

Nell'anno 2023 sono state utilizzate le seguenti somme a valere sui Fondi:

- €. 148.537,83 Per corresponsione indennità e compensi agli Organi di amministrazione della Camera, con decorrenza dal 01.03.2022.

Nel bilancio 2022, in attesa della pubblicazione dell'apposito decreto ministeriale in G.U. e dell'adozione della prescritta delibera del Consiglio di determinazione dei compensi, è stato effettuato un accantonamento di €. 170.000,00.

Al 31/12/2023 sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

- €. 200.000,00 al Fondo rinnovo CCNL dipendenti, per miglioramenti economici ed altri oneri retributivi;
- €. 469.401,00 per versamento al Bilancio dello Stato.

Ratei e risconti passivi (€. 286.286,26)

I risconti passivi sono relativi a:

- €. 10.314,87 per canoni di concessione in uso di competenza economica dell'anno 2024 fatturati in via anticipata nel corso dell'anno 2023 e contabilizzati tra i proventi correnti; la rilevazione del risconto rettifica in diminuzione i proventi medesimi.
- €. 7.326,39 per altri proventi di competenza economica dell'anno 2024 riscossi in via anticipata nel corso dell'anno 2023 e contabilizzati tra i proventi; la rilevazione del risconto rettifica in diminuzione i proventi medesimi.



- €. 6.115,00 per agevolazione fiscale abbattimento barriere architettoniche per sostituzione montascale disabili Borsa Merci Arezzo-quota parte 75% recuperabile a decorrere dal 2024 (4 rate successive alla prima).
- €. 167.530,00 per diritto annuale 2023 derivante dall'aumento 20% non utilizzato nella medesima annualità per la realizzazione dei progetti. Il Ministero Sviluppo Economico ed Unioncamere, nel fornire direttive in merito alla rendicontazione dei progetti, hanno previsto la rilevazione di risconti passivi per la quota di diritto annuale incassata nell'esercizio e non utilizzata nelle attività inerenti i progetti. Tali risconti saranno stornati nell'esercizio 2024, con inserimento di un ricavo di pari importo e dei costi di competenza, coperti con la suddetta quota di ricavo riscontata.
- €. 95.000,00 per ulteriori risorse destinate a progetti aumento 20% diritto annuale, calcolate sull'effettivo importo del provento per diritto annuale 2023.

Conti d'ordine: nessuna registrazione è stata effettuata nei conti d'ordine.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico è redatto in conformità all'allegato C al D.P.R. 2.11.2005, n. 254 e dimostra la formazione del risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito; i valori sono arrotondati all'unità di euro.

Ai fini della determinazione del risultato economico d'esercizio si considerano anche i seguenti proventi ed oneri:

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- le quote di accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'esercizio;
- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi;
- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- le quote di costo o di ricavo corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza dell'esercizio;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione del bilancio;
- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri e proventi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente di reddito da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica.

PROVENTI

Proventi correnti

DIRITTO ANNUALE

€. 8.088.800,67

Si tratta del provento di competenza 2023, maggiorato di sanzioni ed interessi (rispettivamente: €. 7.327.286,55 tributo, €. 546.430,30 sanzioni, €. 42.653,69 interessi). La somma complessiva di €. 1.319.359,08 ricompresa in tali importi deriva dalla maggiorazione del 20% per l'anno 2023 di cui al D.M. 23.02.2023 ed è diminuita per €. 262.530,00 relativi alle risorse non utilizzate per



la realizzazione dei progetti e alla rideterminazione delle risorse destinabili ai progetti sulla base del provento per diritto annuale conseguito nel 2023.

La voce contabilizza inoltre il provento per diritto annuale maggiorazione 20% anno 2022 non utilizzato in tale annualità e riproposto in competenza 2023 (€ 141.511,00), gli interessi maturati nel 2023 sui crediti per diritto annuale dal 2009 al 2022 (€ 293.665,18) e, in diminuzione del provento, l'importo di € 216,05 per rimborso diritto annuale anno 2023 non dovuto.

Il D.M. 21.04.2011, che stabilisce gli importi del diritto annuale dovuti a decorrere dall'anno 2011, prevede:

- ✓ un importo fisso per le imprese individuali e per i soggetti REA;
- ✓ un importo commisurato al fatturato per le altre imprese, tenendo conto peraltro che:
 - per le società semplici non agricole e le società di cui all'art. 16, comma 2, del D. Lgs. 96/2001 (cosiddette società tra avvocati), tenute fino all'anno 2010 al versamento del diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è transitoriamente dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato;
 - per le società semplici agricole, tenute fino all'anno 2010 al versamento del diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è transitoriamente dovuto nel 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

L'art. 28 del D.L. 90/24.6.2014, convertito in Legge 11.8.2014, n. 114, (*Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria*), prevede che l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016 del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

In applicazione della suddetta normativa, è stato emanato il D.M. 8.1.2015, il quale – all'art. 1 – prevede che le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015, da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro Imprese e da ogni soggetto iscritto nel REA, con riferimento alle misure fisse, minime e massime, alle fasce e alle aliquote di fatturato, sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del D.M.21.4.2011, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 dell'art. 28 del D.L. 90/2014.

Con deliberazione del Consiglio camerale n. 12 adottata nella riunione del 14.11.2022 è stato approvato l'aumento del 20% del diritto annuale, per il triennio 2023 – 2025, per la realizzazione dei seguenti progetti di sistema:

- La doppia transizione: digitale ed ecologica
- Formazione Lavoro
- Turismo
- Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.

Come previsto dal sopra richiamato art. 18 – comma 10 – della Legge 580/1993, con decreto ministeriale 23.02.2023 è stato autorizzato per il triennio 2023-2025 l'aumento del diritto annuale adottato con la suddetta deliberazione n. 12/2022.

Il diritto dovuto dai contribuenti è versato, in unica soluzione, mediante modello unificato di versamento F24, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ordinariamente stabilito al 30 giugno.

L'art. 18 della Legge 580/1993, come modificato dall'art. 44 della Legge 12.12.2002, n. 273, prevede che, in caso di mancato pagamento, il contribuente è soggetto ad una sanzione, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 8.12.1997, n. 472, con la maggiorazione del tributo di un importo dal 10 al 100%.

Con D.M. 27.01.2005, n. 54, è stato emanato il regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale.

In particolare:



- l'art. 4, comma 2, prevede l'applicazione della sanzione del 10% nei casi di *tardivo* versamento, definito come il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di scadenza del tributo;
- l'art. 4, comma 3, prevede l'applicazione della sanzione del 30% nei casi di *omesso* versamento, definito come il versamento effettuato con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto ai termini di scadenza del tributo, ovvero il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

I crediti per diritto annuale, non pagati spontaneamente dalle imprese, saranno oggetto di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, secondo le procedure di cui all'art. 8 del D.M. 54/2005.

DIRITTO DI SEGRETERIA

€. 3.354.641,81

Sono registrati in questa voce, sulla base degli importi vigenti stabiliti con decreti ministeriali, i proventi per i diritti di segreteria riscossi dalla Camera per ricerche anagrafiche, per il rilascio di visure, atti e certificazioni, per le iscrizioni, modifiche e cessazioni, per il deposito di atti, per le funzioni istituzionali metrologiche (rilascio carte tachigrafiche e imprese orafe), per il rilascio dei dispositivi firma digitale, per gli adempimenti MUD, per rilascio documenti commercio estero (certificati di origine), per brevetti e marchi, per protesti.

Sono altresì contabilizzati gli importi riscossi per sanzioni amministrative; il provento è al netto delle restituzioni di somme versate alla Camera e non dovute (€. 408,17).

Diritti di segreteria Registro Imprese	€.	2.795.237,83
Diritti di segreteria commercio estero	€.	92.862,00
Diritti di segreteria MUD e RAEE	€.	51.792,00
Diritti di segreteria marchi e brevetti	€.	13.528,50
Diritti di segreteria protesti	€.	7.651,26
Diritti di segreteria metrico	€.	81.204,00
Diritti di segreteria carte tachigrafiche	€.	65.249,37
Sanzioni amministrative ed oblazioni	€.	97.492,80
Diritti segreteria rilascio CNS	€.	141.960,35
Diritti segreteria Albi camerali	€.	6.379,70
Diritti segreteria Regolazione del mercato	€.	1.284,00

I diritti di segreteria sono nel complesso superiori per € 491.745,65 rispetto all'anno 2022; in particolare si registrano maggiori proventi per diritti di segreteria Registro Imprese (€ 471.149,83), per diritti di segreteria rilascio CNS (€ 17.681,97) e per sanzioni amministrative e oblazioni (€ 16.939,02).

I diritti di segreteria Registro Imprese corrispondono a oltre l'83% dell'importo complessivo e oltre il 96% è riscosso con modalità telematiche.

In merito ai maggiori proventi per diritti segreteria Registro Imprese e rilascio CNS occorre ricordare che l'art. 21 del Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) ha individuato il Registro delle Imprese come registro ufficiale dei dati del titolare effettivo, rimandando ad uno specifico



decreto attuativo, adottato dal MEF di concerto con il MIMIT, la declinazione delle modalità di comunicazione e consultazione dei dati medesimi, al fine di prevenire e contrastare l'uso del sistema economico – finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale decreto è stato pubblicato il 25 maggio 2022 (Decreto 11.3.2022, n. 55) e riporta all'art. 8 che il MIMIT di concerto con il MEF individuerà voci ed importi dei diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal decreto medesimo.

Con decreto ministeriale 20.04.2023, pubblicato in G.U. 149 del 28.06.2023, sono stati stabiliti gli importi dei diritti di segreteria.

Il decreto direttoriale MIMIT pubblicato in G.U. del 09.10.2023 attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, decorrendo dalla data di pubblicazione il termine perentorio di 60 giorni per effettuare le comunicazioni suddette.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (con l'Ordinanza 8083 del 7 dicembre 2023) ha accolto in via cautelare l'istanza presentata da una associazione di servizi fiduciari e nei fatti ha determinato la sospensione dell'efficacia del suddetto decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", in conseguenza del quale erano state fissate le regole per la trasmissione alle Camere di Commercio dei dati dei Titolari effettivi entro il termine ultimo dell'11 dicembre 2023 (60 gg dalla pubblicazione del Decreto stesso).

In attesa degli esiti del ricorso, l'adempimento resta dunque sospeso.

I proventi per diritti di segreteria collegati agli adempimenti del "titolare effettivo" sono stimati in circa €. 380.000,00.

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE		€. 688.470,12
▪ Rimborsi personale in distacco sindacale	€. 32.356,94	
▪ Fitti attivi Si tratta dei proventi spettanti per la locazione a terzi di locali di proprietà camerale – sede di Siena e immobile di Poggibonsi - come segue: ✓ Amministrazione Prov.le di Siena e D.T.S. srl per i locali al IV° piano della sede camerale; ✓ PromosienArezzo srl, Fidi Toscana spa (fino al 30.11.2023), Consorzio Chianti Colli Senesi e Consorzio Tutela Olio e.v.o. Terre di Siena per i locali ubicati al III° piano della sede camerale ✓ Studio Berchiatti-Brogi e Consiglio Prov.le Consulenti del Lavoro di Siena (da 01.10.2023) per i locali ubicati al primo piano della sede camerale ✓ Agenzia Regione Recupero Risorse e Ordine Commercialisti Siena (da 01.07.2023) per i locali ubicati al secondo piano della sede camerale ✓ Florida s.r.l. per i locali posti al piano terreno ed al seminterrato della sede camerale ed adibiti ad attività commerciale ✓ Agenzia delle Entrate per immobile ubicato in Poggibonsi - Via Salceto, 55 (da 01.06.2023)	€. 279.747,55	
▪ Comune di Siena – Somma spettante per il 2023 alla Camera sulla base della convenzione stipulata nel mese di maggio 2018 per il diritto di superficie sul terreno di proprietà camerale ubicato in Siena – Viale Toselli	€. 41.255,25	
▪ Ministero Sviluppo Economico – Contributo per Piano di vigilanza e controllo strumenti di misura	€. 3.000,00	
▪ Fondazione Monte dei Paschi di Siena – Contributo progetto "Osservatorio Filiera Turistica Provincia di Siena" – anno 2023	€. 5.000,00	
▪ ISTAT – Rilevazione mensile prezzi dei prodotti agricoli	€. 1.492,42	
▪ Unioncamere Italiana – contributo progetto Excelsior anno 2023 - Sistema informativo per l'occupazione e per la programmazione della formazione"	€. 12.000,00	



▪ Unioncamere Italiana – contributo progetto Eccellenze in digitale anno 2023	€.	6.000,00
▪ Unioncamere Toscana – rimborso spese missioni Presidente in qualità di Presidente UTC	€.	2.550,12
▪ Regione Toscana e Comune di Sansepolcro – Cofinanziamento progetto “Vetrina Toscana”	€.	36.000,00
▪ Unioncamere Italiana – contributo progetti Fondo Perequativo 2021/2022	€.	227.500,00
▪ Contributo Progetto comunitario FEMINA	€.	9.191,03
▪ Associazione Nazionale Allevatori Suini – Rimborso quota parte IMU anno 2023 immobile Centro Genetico Loc. Mugliano	€.	13.193,00
▪ Diversi-per rimborso 50% imposta registro 2% canoni locazione immobili in Siena-P.zza Matteotti, 30 presso sede camerale e immobile Poggibonsi	€.	6.245,50
▪ Imposte anticipate per agevolazione fiscale eliminazione barriere architettoniche (montascale borsa Merci Arezzo) – quota parte anno 2023	€.	1.529,00
▪ Rimborso consegna documenti commercio estero	€.	3.960,00
▪ PromosienArezzo srl-rimborso utilizzo VDI anno 2023	€.	915,30
▪ Azienda speciale Arezzo Sviluppo-Restituzione avanzo d’esercizio 2022, rimborso premi assicurativi	€.	1.089,14
▪ Rimborso marche da bollo su arbitrati	€.	256,00
▪ Rimborso per utilizzo spazi per distributore di snack e bevande presso sede camerale	€.	1.000,00
▪ Penali applicate a fornitori per inadempimento prestazioni contrattuali	€.	200,00
▪ Altri proventi e rimborsi	€.	3.988,87

In merito al provento per imposte anticipate, si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto la detrazione del 75% per interventi finalizzati al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche, estesa fino al 31.12.2025 dalla Legge 197/2022. L’agevolazione consiste nella detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo 2022-2025, ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

La Camera di Commercio, nell’anno 2023, ha proceduto alla sostituzione presso la Borsa Merci in Arezzo del montascale per persone disabili.

Agenzia delle Entrate, con circolare n. 23/E/2022 ha chiarito che rientrano nel campo soggettivo di applicazione della sopra richiamata normativa, tra gli altri “i soggetti che conseguono reddito d’impresa”; a tale proposito si precisa che la Camera è ente soggetto ad IRES per l’attività cosiddetta “commerciale”, le cui risultanze sono esposte nell’apposito quadro “reddito d’impresa” del Modello Unico.

Agenzia Entrate, inoltre, con la risposta ad interpello n. 444 del 6.9.2022, ha precisato che l’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

€. 252.162,92

▪ Corrispettivo per concessione in uso locali sede di Siena adibiti a cabina trasformazione energia elettrica, porzione terrazzo camerale per postazioni antenna telefonia mobile, porzione terrazzo e locale per realizzazione di postazioni in ponte radio finalizzate ad attività istituzionali per l’ordine e la sicurezza del territorio (E-Distribuzione,	€.	21.806,41
---	----	-----------



INWIT spa, Comando regionale Carabinieri della Toscana, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena)	
▪ Corrispettivo per concessione in uso ad Università degli Studi di Siena locali Borsa Merci Arezzo	€. 16.830,00
▪ Corrispettivo per concessione in uso locali Borsa Merci Arezzo (€. 3.210,00) e sale riunioni sede Siena (€. 900,00)	€. 4.110,00
▪ Rimborso da parte dei condomini sede di Siena di oneri e spese a loro carico anticipati dalla Camera (medesimo importo tra gli oneri)	€. 34.732,96
▪ Corrispettivo servizi metrologici	€. 3.556,72
▪ Proventi derivanti da arbitrati e conciliazioni, mediazioni, concorsi a premio	€. 108.475,43
▪ Vendita documenti commercio estero - carnet ATA e fogli aggiuntivi	€. 30.253,00
▪ Proventi per commissioni di controllo/certificazione olio	€. 11.900,00
▪ Proventi per rinnovo dispositivi firma digitale e altri proventi attività commerciale (Registro Imprese-Sportello assistito)	€. 4.498,40
▪ Arezzo Fiere e Congressi srl – Corrispettivo per affitto marchio anno 2023	€. 16.000,00

Si evidenzia che i locali della Borsa Merci in Arezzo, con deliberazioni G.C. n. 86/20.09.2022 e n. 59/10.07.2023 sono stati concessi in uso all'Università degli Studi di Siena per il primo e secondo semestre dell'anno accademico 2022-2023 e per il primo semestre dell'anno accademico 2023-2024, per lo svolgimento di lezioni, stabilendo una tariffa giornaliera di €. 110,00 oltre IVA fino al 31 gennaio 2023 e di €. 130,00 oltre IVA dal primo febbraio 2023.

Le procedure di mediazione sono aumentate rispetto all'anno 2022 ed è stato presentato il considerevole numero di 13 istanze di arbitrato amministrato. Inoltre, dal 1° novembre sono aumentate le tariffe di mediazione, già per la partecipazione al primo incontro.

Variazione delle rimanenze (- € 7.533,41)

La voce è descritta in dettaglio nella parte della presente relazione relativa allo Stato Patrimoniale.

Proventi finanziari (€ 13.948,95)

▪ Interessi calcolati mensilmente, nella misura e con le modalità previste dall'apposita normativa, a carico dei dipendenti che hanno ottenuto prestiti sull'indennità di fine servizio	€. 3.645,09
▪ Interessi su prestiti sull'indennità di fine servizio rimborsati da ex dipendenti	€. 2.531,76
▪ Interessi netti maturati sulla contabilità speciale presso la Tesoreria Unica. Al riguardo si precisa che l'art. 1, comma 391 e seguenti, della Legge 23.12.2014, n. 190, (Legge di Stabilità 2015) ha previsto l'assoggettamento delle camere di commercio al regime di tesoreria unica di cui alla Legge 720/1984, con versamento dal 01.02.2015 delle disponibilità liquide presenti presso gli Istituti cassieri sul conto fruttifero della contabilità speciale accesa presso la tesoreria statale. Il DM 9.6.2016 stabilisce che il tasso d'interesse annuo posticipato	€. 134,84



sulle somme depositate nelle contabilità fruttifere è determinato nella misura dello 0,001% lordo a decorrere dal 1° gennaio 2016		
▪ Dividendi erogati dalla società partecipata Tecnoholding	€.	6.990,21
▪ Interessi di mora per tardato pagamento dei canoni di locazione presso la sede di Sena	€.	160,80
▪ Interessi attivi per recupero crediti	€.	486,25

Proventi straordinari (€ 284.064,66)

▪ Diritto annuale di competenza di esercizi precedenti riscosso in misura superiore rispetto ai crediti a suo tempo accertati	€.	26.736,20
▪ Rideterminazione diritto annuale periodo 2009-2022 - dati Infocamere	€.	141.402,23
▪ Diritto annuale 2023- incassi eccedenti il credito - dati Infocamere	€.	10.913,83
▪ ICOutsourcing, Sistema camerale servizi scrl, Dintec e Tecnoservicecamere - conguagli a credito della Camera per prestazione servizi consortili anno 2022	€.	20.801,92
▪ Eliminazione debiti anni precedenti	€.	9.915,78
▪ Riversamenti da Agenzia Entrate Riscossione spese esecutive	€.	869,47
▪ Plusvalenze da alienazione beni mobili totalmente ammortizzati	€.	208,50
▪ Infocamere - rimborso servizio telemaco Forze dell'Ordine per doppia fatturazione	€.	2.928,00
▪ Unioncamere Italiana - contributo progetti FNP 2019-2020 (premierità eccedente il credito)		22.200,28
▪ Comune di Siena - rimborso TARI	€.	2.531,00
▪ Unioncamere Italiana - eliminazione crediti e debiti di pari importo progetti FNP 2019-2020	€.	45.557,45

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti eliminati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Eliminazione debito per revoca contributo Bando PID 2022	515,32
Eliminazione debiti per contributo Interventi promozionali in favore dell'export provinciale senese	3.850,00
Eliminazione debito saldo IRES anno 2022	2.070,00
Eliminazione debito minori oneri retribuzione accessoria personale e retribuzione di posizione P.O. anno 2022	656,34



Eliminazione debito risorse concorsi a premi anno 2022 e precedenti	1.099,00
Unioncamere italiana - eliminazione debito minori oneri saldo spese riscossione diritto annuale 2023 con Modello F24	1.725,12
TOTALE DEBITI ELIMINATI	9.915,78

ONERI

Oneri correnti

PERSONALE

€. 4.083.508,72

La voce ricomprende le spese previste per la retribuzione, base ed accessoria, del personale dipendente, secondo gli importi stabiliti dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Funzioni locali sottoscritto in data 16.11.2022.

Il sopra richiamato C.C.N.L. del personale camerale concerne il periodo 01.01.2019-31.12.2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica. L'art. 2 - comma 6 - prevede che a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza, qualora il CCNL non sia stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione in via provvisoria salvo conguaglio degli incrementi previsti (art. 47 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001) è riconosciuta un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale; l'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, l'importo è pari al 50% del predetto indice.

Per il personale con qualifica dirigenziale nell'anno 2023 è stato applicato il vigente C.C.N.L. triennio 2016-2018 sottoscritto il 17.12.2020 (Area Funzioni locali).

Anche tale CCNL prevede che a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del suddetto contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione in via provvisoria salvo conguaglio degli incrementi previsti (art. 47 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001), è riconosciuta una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.

I costi del personale le ricomprendono, pertanto, anche le somme dovute per indennità vacanza contrattuale, che costituisce un anticipo sui futuri miglioramenti che sarà riassorbito con gli aumenti disposti dal nuovo CCNL.

E' compreso altresì l'importo delle ferie maturate dal personale al 31.12.2023 e non fruite entro tale data; infatti, come precisato negli indirizzi interpretativi alla circolare sui principi contabili, alla chiusura dell'esercizio la Camera è tenuta a rilevare l'eventuale costo e debito per ferie non godute.



L'importo complessivo della retribuzione base è pari a €. 1.828.209,23; le indennità varie sono pari a €. 278,94.

L'art. 79 – comma 6 – del CCNL 16.11.2022 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e delle risorse destinate agli incarichi di elevata qualificazione, di cui all'art. 16, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

L'art. 23 del D. Lgs. 25.5.2017, n. 75, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato IGOP prot. 257831 del 18.12.2018, richiamato nella circolare MEF 18 del 28.06.2021, riporta le tipologie di risorse finanziarie che possono essere escluse dalla predetta limitazione, tra le quali:

- risorse dei rinnovi CCNL destinate ai fondi per il trattamento economico accessorio del personale, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, come indicato anche dalla Corte dei Conti -sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/2018.

La circolare n. 16 del 15 giugno 2019 della Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto la rilevazione del conto annuale 2019, afferma che il limite "a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente)".

L'art. 79 – comma 7 – del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 precisa che *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023"*.

L'art. 15 – comma 5 – e l'art. 67 – comma 1 - del CCNL 21.05.2018 prevedono che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti, decurtando dell'importo destinato a tale titolo nell'anno 2017 il Fondo risorse decentrate.

In tal senso, anche l'art. 17 – comma 6 – del CCNL 16.11.2022 riporta che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli Enti.

L'onere a tale titolo per l'anno 2023 è pari ad €. 164.170,00.

L'ammontare del Fondo anno 2023 per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale con qualifica dirigenziale è di €. 272.252,65 è stato costituito con deliberazione G.C. n. 42 del 23.05.2023 ed è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 5/2023 del 09.06.2023.

Il fondo anno 2023 per la retribuzione accessoria del personale camerale non dirigente ammonta a €. 676.825,00; è stato costituito con deliberazione G.C. n. 43 del 23.05.2023 ed è stato certificato dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 6/2023 in data 09.06.2023.

Gli oneri per lavoro straordinario sono pari a €. 40.000,00, dei quali €. 19.453,03 per prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale nel corso dell'anno e €. 20.546,97 (importo residuo delle risorse del fondo per lo straordinario non utilizzato) per accantonamento ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d) del CCNL del 16.11.2022.

La voce B6 "Personale" contabilizza anche gli "Oneri sociali", relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali (INPS, ENPDEP, DS) – calcolati sulla base delle aliquote attualmente vigenti - a



carico del datore di lavoro su emolumenti spettanti al personale dipendente, gli oneri e contributi per il Fondo pensione complementare Perseo/Sirio, nonché gli oneri per premi assicurativi INAIL (complessivi €. 727.559,19).

Ricomprende, inoltre, gli oneri relativi agli accantonamenti al fondo per trattamento di fine servizio e per il trattamento di fine rapporto (importo complessivo €. 317.104,53).

In relazione all'accantonamento per trattamento di fine servizio, l'art. 12 - comma 10 - del D.L. 78/2010, prevedeva che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive, non fosse già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettuasse secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

E' successivamente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012, che ha dichiarato l'incostituzionalità della suddetta disposizione normativa; con D.L. 29.10.2012, n. 185, al fine di dare attuazione alla sentenza suddetta, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011.

L'art. 77 del Regolamento - tipo per il personale delle camere di commercio, approvato con D.I. 12.7.1982 dispone che all'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale compete una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere.

Il TFR è calcolato per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000 e con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 della durata minima di 15 giorni consecutivi nel mese. L'importo spettante è dato dall'accantonamento per ogni anno di servizio o frazione di anno di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e della relativa rivalutazione.

Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell'anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente. Il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre.

Per l'anno 2023 l'accantonamento per indennità di fine servizio è pari a €. 236.581,29 e l'accantonamento per trattamento fine rapporto è pari a €. 80.523,24.

Nell'ambito degli "Altri costi del personale" (importo complessivo €. 57.109,18) sono contabilizzati:

- costo del personale in distacco sindacale, importo che è rimborsato da Unioncamere italiana (€. 30.643,96)
- concorso spese per il personale in aspettativa sindacale, rimborso spese personale camerale in servizio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rimborso spese all'ARAN ex art. 46 D. Lgs. 165/2001 (€. 11.965,22);
- interventi welfare integrativo (€. 14.500,00)



FUNZIONAMENTO

€. 2.366.303,63

La voce ricomprende gli oneri per prestazioni di servizi, godimento beni di terzi, oneri diversi di gestione (complessivamente €. 1.656.234,39), organi istituzionali (€. 234.108,46), quote associative (€. 475.960,78).

LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 1 – commi da 590 a 595 – LEGGE 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

Comma 590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.

Comma 591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi **per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018**, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.

Comma 592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

a) *omissis*

b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013.

Comma 595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.

Il Ministero Sviluppo Economico, con nota prot. 88850 del 25.03.2020, il cui contenuto è stato condiviso dal Ministero Economia e Finanze, ha comunicato le prime indicazioni operative alle camere di commercio in merito all'applicazione delle disposizioni sopra riportate:

- con nota prot. 148123 del 12.9.2013 è stato individuato il quadro di raccordo tra lo schema di conto economico previsto dal DPR 254/2005 e lo schema di conto economico di cui al DM 27.3.2013, stabilendo che gli interventi di promozione economica di cui alla voce B8 dell'Allegato C del DPR 254/2005 devono essere imputati alla voce B7a dello schema del DM 27.3.2013;
- come si evidenzia anche dalla lettura della relazione tecnica alla Legge 160/2019, l'obiettivo delle disposizioni del comma 590 e seguenti è quello di coordinare e semplificare il quadro delle prescrizioni in materia di contenimento della spesa per consumi intermedi;
- il medesimo MISE, con nota n. 0190345 del 13.9.2012, ha escluso dalla spesa sostenuta per consumi intermedi gli interventi di promozione economica inseriti nelle apposite voci del conto economico, in quanto riferibili alla realizzazione dei programmi di attività e dei progetti finalizzati a sostenere lo sviluppo economico del territorio e, pertanto, strettamente strumentali alla "mission istituzionale" delle camere di commercio;
- per tali motivazioni, il Ministero ritiene di poter escludere gli oneri per interventi economici iscritti nella voce B7a) del budget economico di cui al DM 27.3.2013 dalla base imponibile della media dei costi per acquisizione di beni e servizi iscritti nella stessa voce dei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018.



La circolare MEF RGS n. 23 del 19.05.2022 riporta che è consentita agli enti che operano in contabilità civilistica l'esclusione dell'onere dei buoni pasto dal limite di spesa fissato dall'art. 1 – comma 591 – della Legge 160/2019, facendo presente che l'esclusione dal computo andrà operata sia nella determinazione del limite di spesa applicabile quale valore medio delle spese sostenute negli esercizi 2016, 2017 e 2018, sia nella determinazione delle spese effettivamente sostenute.

La circolare MEF RGS n. 42 del 7.12.2022, precisa che preso atto del perdurare della situazione politica internazionale e delle immutate condizioni nella fornitura dei servizi energetici, in termini di rincaro dei prezzi applicati *"si reputa opportuno confermare, anche per l'esercizio 2023, l'esclusione dal limite di spesa per acquisto di beni e servizi individuato dall'art. 1, comma 591, della Legge 160/2019 degli oneri sostenuti per i consumi energetici, quali per esempio energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, ecc..."*

Conseguentemente, ai fini della determinazione del valore della spesa sostenibile per i beni e servizi, nel rispetto dei limiti consentiti, le voci di spesa relative ai suddetti consumi energetici, per l'esercizio 2023, non concorrono alla determinazione della base di riferimento della media dei costi per l'acquisizione di beni e servizi sostenuti nel triennio 2016-2018.

La nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 197414 del 14.06.2023, con la quale sono fornite indicazioni in merito all'applicazione del Decreto sui compensi agli Organi, precisa che gli emolumenti degli organi delle Camere di commercio sono da considerare esclusi dalle voci che concorrono alla determinazione del limite di spesa fissato dall'art. 1, commi 591-592 della legge di Bilancio 2020; precisa inoltre che qualora il calcolo degli oneri riflessi determini una spesa superiore al limite di cui al Decreto 13.03.2023, le risorse dovranno essere reperite mediante diminuzione di pari importo delle spese di funzionamento.

Nella fattispecie, per la Camera di Arezzo-Siena:

- il valore medio delle spese sostenute nel triennio 2016-2018 per acquisto di beni e servizi, al netto degli oneri per energia elettrica, combustibile da riscaldamento e buoni pasto, è pari ad €. 1.081.051,12 (budget economico ex DM 27.3.2013 voci B6, B7 con esclusione degli interventi di promozione economica, B8).

L'importo iscritto al medesimo titolo nel consuntivo economico annuale 2023 (art. 2 – comma 3 - DM 27.3.2013), che rappresenta un allegato al bilancio d'esercizio 2023, è di €. 909.406,49 quindi inferiore al sopra riportato limite di spesa per acquisti di beni e servizi di cui alla Legge 160/2020, alle circolari Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato n. 42 del 7.12.2022 e n. 23 del 19.05.2023 e alla nota del MIMIT prot. 197414 del 14.06.2023.

Norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa abrogate di cui all'allegato A alla Legge 160/2019

Articolo 18, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580

Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa.

Art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012



A decorrere dal 2013 è ridotta del 10% la spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, con versamento delle somme derivanti da tale riduzione all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 50, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014

A decorrere dal 2014 la spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 è ulteriormente ridotta del 5% su base annua, con versamento delle somme derivanti da tale riduzione all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8 - comma 1 -del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010

A decorrere dal 2011, il limite per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato.

Art. 6 – comma 7 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010

A decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Art. 6 – comma 8 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per pubblicità spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Art. 6 – comma 13 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010

A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Art. 6 – comma 12 – del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

LIMITI DI SPESA DI CUI ALL'ART. 1 – commi 610 e 611 – LEGGE 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

Comma 610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Comma 611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per



l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.

L'art. 53 – comma 5 - del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021 ha abrogato i suddetti commi ed i successivi commi 612 e 613.

Spese per l'esercizio, la manutenzione, l'assicurazione ed il noleggio di automezzi

LIMITE DI SPESA	ONERI 2023	ONERI 2023 A CARICO CCIAA
2.348,33	2.594,61	2.296,56

La spesa sostenibile dalla Camera per l'auto BMW (ex Camera di Siena) era di €. 2.348,33, Tale autovettura di servizio, immatricolata nel mese di febbraio 2011 e acquistata dalla Camera di Siena mediante convenzione CONSIP, aveva percorso circa 230.000 chilometri, richiedendo ripetute ed onerose riparazioni ed una accurata manutenzione al fine di garantire la sicurezza dei soggetti trasportati.

L'avvenuto accorpamento ha modificato le esigenze istituzionali, rendendo prioritario e frequente il trasferimento tra le sedi di Arezzo e di Siena di cose (cancelleria, attrezzature informatiche, materiali di consumo, ecc...) oltre che di persone, così da rendere opportuno per la migliore efficacia del modello organizzativo dell'Ente, disporre presso la sede di Siena di un automezzo destinato al trasporto di persone e di cose per conto proprio (immatricolazione N1), in sostituzione dell'autovettura BMW che è stata alienata nel mese di settembre 2023.

L'auto BMW è stata utilizzata dal Presidente anche per missioni effettuate in qualità di Presidente di Unioncamere Toscana che ha pertanto rimborsato alla Camera di Arezzo-Siena l'importo di € 298,05, cosicché gli oneri a carico di questo Ente sono pari a € 2.296,56.

La circolare del Ministero Sviluppo Economico prot. 5544/16.06.2006 ha precisato che sono da ritenersi soggette alle limitazioni solo le autovetture destinate ad uso esclusivo di personale, ma non quelle destinate ad uso promiscuo. Il rispetto del limite di spesa non si pone quindi per l'automezzo (autocarro per trasporto di cose - uso proprio), immatricolato dalla Camera di Arezzo nel 2011 e per il mezzo utilizzato in noleggio dal settembre 2023, immatricolato N1 per il trasporto di cose e persone.

Si illustrano, di seguito, le diverse spese ricomprese nella voce B7 "Funzionamento":

Prestazioni di servizi (€ 998.532,02)

Oneri telefonici	5.201,90
Spese consumo acqua	3.814,77
Spese consumo energia elettrica	87.992,91
Oneri riscaldamento	27.592,36
Oneri Pulizie Locali	67.071,74
Oneri smaltimento rifiuti	45.896,72
Oneri per Servizi di Vigilanza	66.174,22
Spese per servizi di reception	27.544,51
Oneri per Manutenzione Ordinaria	4.433,97
Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	58.177,55
Oneri per assicurazioni	29.967,90



Indennità/Rimborsi spese per Missioni	6.771,73
Buoni Pasto	43.033,17
Spese per la Formazione del Personale	11.752,29
Rimborsi per attività ispettiva ufficio metrico	3.554,74
Patrocinio legale e prestazione servizi professionali	5.251,28
Analisi attività ispettiva Ufficio Metrico	5.641,32
Spese Automazione Servizi	271.783,19
Oneri servizio Tesoreria	17.551,56
Oneri postali e di Recapito	29.045,78
Oneri Rimborsabili da Condomini	34.732,96
Oneri per la sicurezza	23.733,93
Oneri per la Riscossione di Entrate	62.885,55
Oneri per il recupero crediti	2.729,28
Oneri per mezzi autocarri	7.938,09
Oneri per mezzi di Trasporto - Auto	2.594,61
Oneri per facchinaggio	2.989,48
Oneri vari di funzionamento	9.898,01
Protocollo/archivio	22.986,00
Certificazione di qualità	9.790,50

In merito alle suddette voci si precisa quanto segue:

- Oneri per la sicurezza dei lavoratori: la voce ricomprende le spese per incarico RSPP, medico competente ed altri adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008: visite periodiche disposte dal medico competente, attività formativa obbligatoria.
- Oneri per energia elettrica e combustibile da riscaldamento: la forte ripresa a livello mondiale intervenuta al termine del periodo di recessione causata dalla pandemia COVID 19, con conseguente incremento della domanda di materie prime, ed il conflitto russo-ucraino hanno causato profondi mutamenti nel contesto economico nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al settore dell'approvvigionamento energetico, determinando un rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici. Nell'anno 2022 i costi per energia elettrica e riscaldamento erano stati pari a complessivi €. 208.128,34 proprio in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi; nel 2023 il costo è stato invece di €. 115.585,27.
- Oneri per la riscossione delle entrate e per il recupero di crediti: la voce ricomprende:
 - ✓ i rimborsi agli Agenti della Riscossione delle spese di notifica e delle spese esecutive per i crediti oggetto di annullamento automatico di cui al D.L. 119/2018;
 - ✓ le spese per la gestione e la registrazione delle riscossioni del diritto annuale mediante modello F24; i costi sono stabiliti da una convenzione stipulata tra Unioncamere nazionale e l'Agenzia delle Entrate;
 - ✓ gli aggi posti a carico dell'ente impositore sui ruoli per diritto annuale in corso di riscossione;
 - ✓ le spese di notifica ed accertamento sanzioni amministrative;
 - ✓ gli oneri per l'attivazione delle procedure di recupero crediti verso utenti per fatture emesse per prestazione di servizi.



Con determinazione presidenziale n. 1 del 19.01.2023 ratificata con deliberazione G.C. n. 3/30.01.2023 la Camera ha stabilito di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1 – comma 227 e 228 – della Legge 197/2022, relative all'annullamento automatico dei crediti di importo residuo inferiore a 1.000 euro per diritto annuale e sanzioni amministrative, iscritti in ruoli consegnati all'Agente della Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015.

- Acquisto buoni pasto per il personale: il valore unitario di tali buoni, come previsto dall'art. 5 del D.L. 95/2012, è di €. 7,00.
- Spese per servizio di tesoreria: con determinazione del Dirigente Area Economico Finanziaria n. 100 del 06.04.2022 è stato rinnovato per un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il contratto con Banca Monte dei Paschi di Siena spa per la gestione del servizio di tesoreria della Camera; il corrispettivo per il servizio è stabilito in €. 6.000,00 annui oltre IVA; sono inoltre previsti i costi per il servizio di trasporto contanti da entrambe le sedi verso gli sportelli dell'Istituto per effettuare il prescritto versamento (art. 42 DPR 254/2005).

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012, le amministrazioni pubbliche, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento; è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

Con D.M. 22.12.2015 le previsioni di cui al sopra richiamato art. 1 del D.L. 95/2012 sono state estese all'acquisizione dei buoni pasto.

La Camera aderisce alle convenzioni quadro sottoscritte da Consip s.p.a. relativamente alla fornitura di carburante per auto ed ai servizi di telefonia fissa e di telefonia mobile; l'approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e di energia elettrica è effettuato sulla base delle procedure di gara (procedura aperta) espletata da CET (Consortile Energia Toscana, società partecipata), la quale opera in nome e per conto del Soggetto aggregatore regionale in virtù del rapporto di avvalimento, quale articolazione funzionale dello stesso Soggetto, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 5.02.2018.

I buoni pasto sono stati acquistati nel MEPA ad un prezzo inferiore rispetto alla vigente convenzione CONSIP "Buoni pasto 9", rispettando pertanto quanto previsto dal sopra richiamato art. 1 – comma 449 e comma 450 – della Legge 296/2006 e s.m.i.

Godimento beni di terzi (€ 7.147,50)

Canoni noleggio apparecchi multifunzione, attrezzature non informatiche, automezzo immatricolazione N1 (da settembre 2023)	7.147,50
--	----------



Oneri diversi di gestione (€. 650.554,87)

Abbonamento Riviste e Quotidiani	2.329,86
Acquisto documenti commercio estero - carnet	18.745,00
Oneri per sedi distaccate (oneri condominiali Borsa Merci Arezzo e immobile Poggibonsi)	9.602,33
Oneri per Acquisto Cancelleria e modulistica	12.038,62
Costo acquisto Certificati d'origine	2.348,50
Costo acquisto carte tachigrafiche	45.705,21
Materiale di Consumo	17.398,12
Costo acquisto dispositivi firma digitale	32.475,18
Oneri acquisto materiali ufficio metrico	5.142,30
Oneri gestioni fotocopiatrici	3.768,73
Ires Anno in Corso	99.083,00
Irap attività istituzionale	246.363,99
IMU Anno in Corso	137.957,00
Altre Imposte e Tasse	17.597,03

Quote associative organismi sistema camerale (€. 475.960,78)

Versamento fondo perequativo art. 18 Legge 580/1993 e ss.mm.ii.	€.	176.514,51
Contributo ordinario Unioncamere Italiana	€.	166.188,85
Contributo ordinario Unioncamere Toscana	€.	102.420,00
Quote associative (€. 25.652,94 quota consortile Infocamere; €. 632,48 GAL Consorzio Appennino Aretino scarl-sostegno spese di gestione e animazione anno 2023; €. 752,00 Ente italiano unificazione; €. 3.800,00 Patto 2000 scarl- compartecipazione spese societarie)	€.	30.837,42

In merito alle suddette voci si precisa quanto segue:

- Versamento al fondo perequativo: il decreto 8 gennaio 2015 concernente la determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2015 prevede al comma 1 dell'articolo 2 che nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, a decorrere dall'anno 2015, la quota del diritto annuale riscosso, da riservare al fondo perequativo, è determinata applicando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati. Inoltre il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che le aliquote da utilizzare per determinare le quote da versare al fondo perequativo si applicano con le riduzioni corrispondenti alla differenza percentuale degli importi del diritto annuale previsti nell'anno in corso rispetto a quelli previsti nell'anno precedente in applicazione del comma 1 dell'articolo 28 del D.L. 90/2014. A decorrere dall'anno 2018, pertanto, essendo ormai a regime la riduzione del diritto annuale, non si rende più necessario ridurre le aliquote indicate nell'articolo 7 sopra citato per "allineare" la



riduzione delle misure del diritto annuale stabilite D.L. 90/2014 e l'annualità considerata del diritto annuale riscosso. Le aliquote sono le seguenti:

- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a euro 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre euro 5.164.569,00 fino a euro 10.329.138,00;
- 6,6% oltre euro 10.329.138,00;

L'importo da versare è calcolato sul diritto annuale di competenza dell'anno 2022 riscosso al 31 dicembre 2022, al netto della maggiorazione 20%.

Il Fondo è destinato per il 50% in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50% in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi al sistema camerale.

- Quota consortile Infocamere scpa: il contributo consortile obbligatorio Infocamere, previsto dall'art. 28 dello Statuto, in coerenza alla risposta di Agenzia Entrate ad una apposita istanza di interpello formulata da Infocamere, è stato fino al 2021 considerato una forma di finanziamento che non generava alcun obbligo di remunerazione o restituzione di attività in favore dei soci, assimilabile pertanto a versamenti a fondo perduto soggetti a ritenuta 4%.

Infocamere, con nota del 12.09.2022, ha comunicato che Agenzia delle Entrate ha modificato l'indirizzo in ordine all'esenzione ai fini IVA dei contributi in questione, come emerge dalla risposta ad interpello n. 532/E del 2021, nella quale ha ritenuto assoggettabili ad IVA i contributi ricevuti da una società in house; sono stati quindi condotti ulteriori approfondimenti con consulenti specializzati, all'esito dei quali Infocamere ha ritenuto di prevedere, a decorrere dal 2022, l'applicazione dell'IVA al contributo consortile obbligatorio, venendo meno il regime di esenzione.

Nella sopra richiamata nota, Infocamere rappresenta inoltre che il contributo consortile, sebbene assoggettato ad IVA, continuerà ad essere classificabile nella voce "Quote associative", in coerenza con il DPR 254/2005, come integrato dalle circolari applicative, tenuto conto che la contabilizzazione delle poste iscritte nei bilanci camerale deve avvenire, seguendo il principio della "natura della spesa".

Quanto sopra è confermato da Unioncamere che, con nota prot. 25616 del 06.12.2022, ha precisato che le somme versate a titolo di contributo consortile obbligatorio – derivanti quindi dalla partecipazione alla società consortile cui sono affidati determinati compiti – comportano la completa assimilazione del contributo ad una quota associativa.

In conseguenza, in termini di classificazione contabile, tali poste sono rilevate nel mastro "Quote associative", nel quale vengono contabilizzati i costi sostenuti dalle camere di commercio per i contributi associativi, in coerenza con il principio della "natura della spesa", non essendo la contabilizzazione influenzata dal trattamento fiscale applicato alle richiamate somme ai fini IVA.

I contributi consortili obbligatori non possono del resto rientrare tra i consumi intermedi, in quanto non qualificabili come "pagamenti di beni e servizi consumati quali input di un processo di produzione" (circolare MISE del 13.9.2012) e non concorrono alla determinazione dei costi per beni e servizi (circolare MISE del 25.3.2020).



Organi istituzionali (€ 234.108,46)

Compensi e rimborsi Presidente	€.	57.390,98
Compensi e rimborsi Vice Presidente vicario e componenti Giunta	€.	78.000,00
Compensi e rimborsi componenti Consiglio	€.	15.250,00
Oneri riflessi compensi Organi di Amministrazione	€.	26.513,05
Compensi e rimborsi Collegio revisori dei Conti	€.	33.733,56
Compenso OIV anno 2023 (stabilito per il triennio 2022-2024 in €. 7.000,00 annui, oltre oneri previdenziali e fiscali, con deliberazione della Giunta camerale n. 8 del 09.02.2022)	€.	8.881,60
Gettoni e rimborsi spese componenti Commissioni operanti presso la Camera	€.	12.593,67
Oneri riflessi su compensi e gettoni	€.	1.745,60

L'art. 6 – comma 1 – del D.L. 78/2010 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Ai componenti della Commissione per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso operante presso la Camera sono erogati gettoni di € 25,00 (deliberazione G.C. n. 6 del 30.01.2023).

La Commissione di esame per agenti di affari in mediazione, secondo l'orientamento del MIMIT condiviso con il MEF (nota prot. 49617 del 26.03.2013), è invece annoverata tra gli organismi collegiali temporanei di natura straordinaria e non permanente nei confronti dei quali non trovano applicazione le norme di riduzione delle spese degli organi collegiali.

Le suddette commissioni sono ritenute indispensabili allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, in quanto composte da esperti qualificati nelle materie e nelle attribuzioni di competenza commissioni medesime.

Con D.M. 11.12.2019, pubblicato in G.U. n. 29 del 05.02.2020, emanato ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. 25.11.2016, n. 219 sono state, tra l'altro, determinate le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Per le Camere al cui Registro Imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000 (numero imprese Camera Arezzo-Siena al 31.12.2022, come riportato nel Decreto Direttoriale Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 22.06.2023: 80.820) le indennità sono le seguenti:

- € 11.000,00 Presidente
- € 9.000,00 Componenti effettivi

L'art. 1 del D. Lgs. 25.11.2016, n. 219, ha modificato la Legge 580/1993, introducendo, tra l'altro, all'art. 4 bis il comma 2 bis, il quale prevede che per le camere di commercio tutti gli incarichi degli organi diversi dal collegio dei revisori dei conti sono svolti a titolo gratuito.

L'art. 1, comma 25-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,



nell'introdurre modifiche all'art. 4 bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha disposto il superamento del regime della gratuità per gli organi delle Camere che hanno già completato gli accorpamenti o che non sono tenute dalla legge ad accorparsi.

La suddetta normativa prevede che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno stabiliti i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio in questione, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, senza la possibilità di innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della citata legge n. 580/1993.

In G.U. n. 99 del 28.04.2023 è stato pubblicato il Decreto 13.03.2023 del Ministero delle imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) e del Ministero Economia e Finanze con il quale sono determinati i criteri e i limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione delle camere di commercio ai sensi dell'art. 4 bis, commi 2-bis e 2-bis.1, della Legge 580/1993, in coerenza con i principi definiti con il DPCM 23.8.2022, n. 143.

Come previsto all'art. 2 del suddetto Decreto, i compensi sono determinati sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico – patrimoniali delle Camere di Commercio, della complessità gestionale delle stesse, del ruolo e del numero dei componenti degli organi.

A tal fine, le Camere di Commercio sono classificate in cinque classi dimensionali, come individuate dall'Allegato Tabella A di cui al DPCM 143/2022.

L'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indicatori economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale, ciascuno determinato con riferimento alla media aritmetica degli importi rilevati negli ultimi tre bilanci approvati.

A ciascun indice ottenuto viene attribuito il corrispondente coefficiente dimensionale indicato nell'Allegato Tabella B di cui al DPCM 143/2022; la somma dei coefficienti attribuiti a ciascun indice determina l'appartenenza della Camera alla rispettiva classe dimensionale.

L'art. 5 – comma 3 – del D.M. 13.03.2023 precisa che *"in sede di prima applicazione del presente decreto e con riferimento agli organi aventi un mandato già in corso alla data della sua entrata in vigore, fatta comunque salva la decorrenza di cui all'articolo 4, a ciascuna Camera di commercio è attribuita la classe dimensionale indicata nella Tabella 1 dell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto"*.

La suddetta Tabella 1 – Classi dimensionali delle Camere di Commercio – individua la classe II di appartenenza per la Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

L'art. 3 – comma 1 - del D.M. 13.03.2023 stabilisce che, nel rispetto della copertura di cui all'art. 1 – comma 25-ter del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022, le Camere di Commercio definiscono con deliberazione del Consiglio la spesa complessiva per gli emolumenti dei propri organi di amministrazione in base alla classe dimensionale economico-patrimoniale; in particolare la Camera di Arezzo-Siena è ricompresa nella seguente fattispecie:

- lett. b): fino a 165.000 euro per le Camere di commercio rientranti nella II Classe dimensionale economico – patrimoniale e con un numero di imprese e unità locali superiori a 80.000.

Il successivo comma 3 prevede che in considerazione del riordino della disciplina delle Camere di commercio, degli accorpamenti disposti dal D. Lgs. 219/2016 e della particolare complessità territoriale, la spesa massima complessiva di cui al comma 1, lettere a) e b) rientranti nella II Classe dimensionale economico – patrimoniale, può essere aumentata fino al 5% per le Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di due enti camerali; tale aumento, per la lett. b) è pari a €. 8.250,00 e – come precisato nella nota illustrativa Unioncamere – va considerato come aggiuntivo rispetto alla spesa massima complessiva consentita di cui all'art. 3 – comma 1 – lett. a) e b).

La spesa annua massima è quindi determinata in €. 173.250,00.



Con deliberazione del Consiglio camerale n. 15 del 28.07.2023 sulla quale il Collegio ha espresso parere favorevole con verbale n. 10/2023 del 18.09.2023, sono stati stabiliti i seguenti compensi a decorrere dal 01.03.2022:

Presidente	€. 52.000,00
Vice Presidente Vicario	€. 15.600,00
Componenti di Giunta (n. 6, esclusi Presidente e Vice Presidente Vicario)	Per ogni componente €. 10.400,00
Consiglieri (n. 24, esclusi Presidente, Vice Presidente Vicario e Componenti di Giunta)	€. 250,00 per ogni presenza fino ad un massimo annuo di €. 1.000,00

La nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy prot. 197414 del 14.06.2023 con la quale sono fornite indicazioni in merito all'applicazione del Decreto sui compensi agli Organi, condivide la linea interpretativa di Unioncamere secondo la quale gli emolumenti di cui al D.M. 13.03.2023 sono da considerarsi espressi al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti camerali, precisando nel contempo che *“Qualora la procedura di determinazione dei compensi, per la parte relativa ai soli oneri riflessi, dia luogo ad un importo di spesa complessiva superiore al rispettivo valore massimo indicato nel decreto, si ritiene che le conseguenti risorse aggiuntive necessarie debbano essere reperite – con relativa quantificazione – mediante la riduzione, per il relativo importo, delle spese di funzionamento”*.

L'onere per i suddetti compensi sostenuto nell'anno 2023 è stato pari a €. 171.763,05, inferiore pertanto alla spesa massima di cui al D.M. 13.03.2023.

INTERVENTI ECONOMICI

€. 2.568.218,01

Descrizione intervento	Importo
Tutela del Consumatore	49.224,67
Imprenditoria Femminile	6.617,80
Progetto comunitario FEMINA	812,50
Progetto Vigilanza prodotti MISE-Unioncamere	2.459,00
Contributo Azienda Speciale Arezzo Sviluppo	454.900,00
PromosienArezzo srl – contributo statutario	210.000,00
Piano di comunicazione istituzionale	20.565,47
Digitalizzazione P.A.	16.984,74
Contributi a progetti sviluppo economia territoriale- InnovARSI anno 2023	510.190,48
Progetto 20% Punto Impresa Digitale (PID)	419.904,10
Progetto 20% Formazione Lavoro	30.078,50
Progetto 20% Turismo	179.835,99
Progetto 20% Internazionalizzazione	186.793,50
Commissioni degustazione vino e olio	17.857,89



Fondazione Polo Universitario Aretino	70.000,00
Studi e ricerche	9.989,36
Vetrina Toscana	36.000,000
Iniziative settore agroalimentare – Vinitaly 2023	36.716,01
Progetto “Osservatorio della filiera turistica della Provincia di Siena” anno 2023	5.000,00
Summit del gioiello italiano anno 2023 e Museo oro d’Autore	12.000,00
Agri&Tour edizione 2023	35.000,00
Forum Risk in sanità	10.000,00
Progetti finanziati da FNP 2021/2022	227.500,00
Altre iniziative Turismo, Cultura, Commercio, Servizi	19.788,00
TOTALE VOCE B8 "INTERVENTI ECONOMICI"	2.568.218,01

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI €. 2.942.136,43

▪ Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	10.394,01
▪ Ammortamenti immobilizzazioni materiali – beni mobili	€.	42.781,21
▪ Ammortamenti immobilizzazioni materiali – beni immobili	€.	389.560,21
▪ Accantonamento fondo svalutazione crediti – per diritto annuale 2023	€.	1.515.000,00
▪ Accantonamento fondo svalutazione crediti – per aumento 20% diritto annuale 2023	€.	305.000,00
▪ Accantonamento fondo spese future per rinnovi CCNL e altri oneri retributivi personale	€.	200.000,00
▪ Accantonamento per versamento al Bilancio dello Stato	€.	469.401,00
▪ Accantonamento fondo svalutazione crediti verso clienti	€.	10.000,00

L’esposizione dettagliata delle modalità di calcolo delle voci sopra riportate e dei valori in esse contenuti è riportata nella presente nota integrativa, nella sezione relativa allo stato patrimoniale.

Oneri finanziari (€. 941,82)

Si tratta degli interessi passivi maturati sulle cauzioni prestate dai conduttori dei locali in locazione presso la sede camerale di Siena.

Oneri straordinari (€. 230.941,66)

▪ Anticipazioni e compensazioni diritto annuale anni precedenti con altri tributi effettuate dalle imprese e trattenute da SOGEI contestualmente all’accredito alla Camera degli importi spettanti	€.	8.270,48
--	----	----------



▪ Rimborso diritto annuale riconosciuto indebito o spettante ad altre Camere	€.	5.384,85
▪ Sopravvenienze passive su diritto annuale – rilevazione secondo quanto previsto da dati elaborati da Infocamere per il bilancio 2023	€.	32.922,26
▪ Eliminazione crediti e debiti di pari importo progetti FNP 2019-2020	€.	45.557,45
▪ Contributi previdenziali su retribuzione accessoria personale anno 2022 erogata nel 2023	€.	135.673,00
▪ TIM SPA – Riemissione fattura per spese telefoniche ottobre-novembre 2018	€.	2.759,24
▪ Eliminazione altri crediti	€.	374,38

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti eliminati:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Azienda ASL Toscana Sud Est.- eliminazione credito per importo pagato per parere su manutenzione straordinaria edificio Dodecagono in Arezzo, in quanto si tratta di costo e non di anticipo	363,00
Altre Camere di Commercio - eliminazione credito residuo per diritto annuale anno 2017 (tributo, sanzioni, interessi)	11,38

Svalutazione attivo patrimoniale (€. 4.025,98)

L'onere è relativo:

- alla svalutazione di €. 4.025,98 di Trasporti Ferroviari Casentino scrl in liquidazione, società che costituisce "altre partecipazioni".

Il documento n. 2 dei principi contabili riporta che *"il costo sostenuto all'atto di acquisto o sottoscrizione è mantenuto nei bilanci successivi a meno che non si verifichi una perdita durevole di valore delle partecipazioni"*.

Inoltre, l'art. 21 – comma 1 – del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.

Secondo il principio contabile O.I.C. n. 21, per stabilire se la perdita di valore della partecipazione è durevole, occorre fare riferimento a perdite d'esercizio non episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale, riconducibili a situazioni negative interne delle società o esterne ad essa oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni; lo stesso principio precisa che una perdita deve, in ogni caso, considerarsi durevole *"quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possano essere rimosse in un breve arco temporale"*.

Nella fattispecie, trattandosi di società in liquidazione, la perdita è ritenuta durevole, con conseguente adeguamento del valore della partecipazione al patrimonio netto della società partecipata e rilevazione della svalutazione.